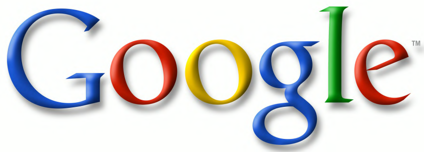


Rolin
La Pena di Morte

Italy

BIBLIOTECA ABOLIZIONISTA

III.

ROLIN

LA PENA DI MORTE

STATO DELLA QUESTIONE

ESAME DI ALCUNE RECENTI PUBBLICAZIONI



Una Lira

LA PENA DI MORTE

STATO DELLA QUESTIONE

ESAME DI ALCUNE RECENTI PUBBLICAZIONI

DISSERTAZIONE

DI

ALBERICO ROLIN

AVVOCATO ALLA CORTE DI APPELLO DI GAND

TRADOTTA E PUBBLICATA

DA

FRANCESCO CARRARA

PROFESSORE NELLA UNIVERSITÀ DI PISA



LUCCA

TIPOGRAFIA GIUSTI

1871

SCRITTI CONTEMPORANEI

CHE SI ESAMINANO NELLA PRESENTE RIVISTA

I. *Die Todesstrafe in ihrer Kulturgeschichtlichen Entwicklung.* Eine studie von H. Hetzel — Berlin, 1870, Verlag von W. Mœser.

II. *Die Todesstrafe vom Standpunkte der Religion und der theologischen Wissenschaft.* Gekrönte Preisschrift, von Bitzius — Berlin 1870. Julius Sprenger.

III. *Die criminalistische Zurechnungsfähigkeit* von I. von Roenne königlichen Kreisrichter. Berlin 1870. Verlag von Fr. Korkampf.

IV. *Lettre à M. le Comte de Bismarck,* par M. Charles Lucas — Paris 1870. Cotillon.

V. *Notice statistique sur l' application de la peine de mort en Norvege* par K. d' Olivecrona. Stockholm 1870. Bouvier et C.ie.

VI. *Die unmöglichkeit einer Begründung der Todesstrafe* von. C. Loos Staatsgerichtsrath. Berlin 1870. Verlag von Fr. Kortkampf.

VII. *Séances et travaux de l' Académie des sciences morales et politiques* 4.me, 5.me, et 6.me livraisons de l' année 1869 (5.me série, t. XVIII) Durand et G. Pédone Lauriel.



Grande e bello è lo spettacolo che presenta il vedere tante elette intelligenze dedicarsi alla soluzione del problema della pena di morte in un secolo tutto intento al materiale progresso. Problema eternamente vivo, eternamente nuovo, che presentossi ultroneo alle contemplazioni della società quando questa nel fremito di quella febbre di libero esame che formò il carattere del secolo decimottavo dimandò a sè medesima per la prima volta donde essa era nata, qual fosse lo essere suo, e donde traesse la sua autorità e la sua giurisdizione. Problema che sollevato una volta mai cessò di preoccupare gli spiriti, o a meglio dire di turbare le coscienze a tutti i momenti nei quali lo agitarsi delle rivoluzioni lasciò alla giustizia calma bastevole perchè il suo nobile e fermo linguaggio fosse udito dagli uomini.

Fra tutti gli argomenti della scienza penale non avvene forse alcuno che tanto al proprio esame ri-

chieda una mente fredda, indipendente, e completamente libera da ogni sorta di preconcetta opinione; quanto la questione della legittimità della pena capitale. E malgrado ciò non avvi forse questione dove così facilmente ai calcoli della ragione vengano a mescolarsi gli assalti della passione, ed a turbarne pertinaci la indipendenza: la aggiustatezza delle nostre deduzioni, e la integrità della nostra logica subiscono inconsapevoli in tale questione l' urto di mille sentimenti diversi che vengono a reciproca lotta; indignazione contro il colpevole, pietà per la vittima, compassione per l' accusato, timore egoista per noi medesimi, si mescolano spesso confusamente in questa questione, si combattono risolutamente travolgendo nei loro vortici il ragionamento. Proponete la questione della pena di morte in un circolo privato o in un consesso legislativo; tosto alla reminiscenza di alcuno si presenta la storia di qualche atrocissima scelleratezza. Altri invoca l' autorità dei secóli, a traverso i quali la pena di morte si mantenne come il mezzo più sicuro di conservare l' ordine sociale; ed il carnefice si ebbe sempre come l' orrore ad un tempo e come il vincolo della società umana secondo la energica frase di De Maistre. Altri si fa ad osservare che l' organismo della polizia sociale è sempre troppo imperfetto perchè possa senza pericolo demolirsi il palco ferale: la necessità di non colpire che raramente il delitto tragge seco la necessità di colpirlo più fortemente. Il maggior numero si appaga di parafrasare un frizzo sfuggito alla vena ironica di Alfonso Karr — *Aboliamo la pena di morte purchè i signori assassini comincino per i primi ad abolirla,* senza ri-

flettere che nella stessa guisa otterrebbero la loro giustificazione anche le mutilazioni ed i supplicii esasperati se esistessero tuttavia; e che l' applicazione rigorosa del diritto di rappresaglia dèl quale quella facezia non è che una traduzione in lingua volgare condurrebbe alle conseguenze più ributtanti e più odiose; e senza avvertire che quei misfatti atroci e terribili i quali così ci spaventano sono stati commessi nella Francia e nella Inghilterra, non perchè la pena di morte vi fosse abolita, ma a dispetto della esistenza e della applicazione della pena di morte. E quanto all' argomento istorico, il libro di Hetzel che adesso abbiamo sotto gli occhi, e che è una vera storia della pena di morte, ci sembra tale da ridurlo senza più al suo vero valore.

Fra tutte le parti della legislazione non avvene alcuna allo sviluppo della quale abbia fatto mestieri di tanti sforzi e di tanto volger di tempo per maturarsi quanta ne è occorsa alla teoria del diritto criminale. La politica, il dispotismo di un solo o di pochi o di tutti, i pregiudizi nazionali, il fanatismo religioso, la paura, le passioni di ogni sorta, adombrate sotto ogni specie di simulati pretesti, tutto ha contribuito a fuorviare le menti, à circondare di tenebre e di dubbiezze una così importante materia. Non avvi altro argomento nel quale tuttavia rimangano altrettanti ruderi dell' antica barbarie. Sembra che la legislazione criminale sia stata per lunga stagione l' arca santa, che non poteva senza pericolo toccarsi tranne con timida mano, ed attorno alla quale nulla poteva modificarsi se non era per aggiungere nuovi rigori ai già troppo crudeli rigori: ogni idea di raddolcimento nelle penalità si respin-

geva come se fosse il segnale di vedere inondata la società dall' orda dei malfattori nascosti per la sola paura sotto la maschera di gente dabbene. E tanto più era inconcepibile questa superstiziosa venerazione delle tradizioni dei secoli passati inquantochè nei medesimi la storia delle penalità non offriva che una continua serie delle più aperte contradizioni: fatti identici colpiti da pene differentissime; azioni represse in un luogo e tollerate e forse ricompensate altrove; e viceversa.

La scienza del diritto penale restò dunque per lunga stagione nella sua infanzia. Lo scopo essenziale, la ragione di essere, il solo fondamento, la sola reale limitazione del diritto di punire si trovava nello interesse pubblico; ma sotto questo nome si cuopriva a vicenda l' interesse della religione e del culto, o l' interesse di una casta, o l' interesse di una razza, o l' interesse di un solo, o di qualcheduno, e raramente l' interesse vero di tutti i consociati. Noi abbiamo veduto le tristi opere di questo interesse pubblico presso i diversi popoli nel successivo volgere dei tempi. Fu desso che inventò la infinita varietà dei supplizi, le pene barbare, le leggi sanguinarie a danno di nazioni violentemente soggiogate, la perpetua confusione del peccato col delitto, i metodi di procedura i più assurdi, e fra questi la tortura, la quale però notò Rossi aver costituito un progresso in faccia ai secoli anteriori; e finalmente tutte le ingiuste restrizioni delle più preziose libertà dell' uomo, restrizioni che disonorarono i reggimenti passati e che non sono ancora interamente scomparse. Nessuno portò il pensiero per lungo tratto di tempo alla ricerca di una scien-

za del giure penale. La società primitiva sentì bene per forza d' istinto che il male doveva esser punito: ma non pensò mai ad interrogare sè stessa da qual fonte in lei derivasse il diritto di punirlo: e dentro quali limiti ella potesse esercitare tale diritto, e quali fossero le pene che a lei era concesso d' infliggere. Ella sentiva vagamente che lo esercizio di questa giurisdizione era una condizione indispensabile alla propria esistenza: e ne usava e ne abusava senza ritegno e senza rispetto alcuno alla vera giustizia, divenendo in tal guisa ingiusta per moto di paura e crudele per una logica necessità.

Il turbamento arrecato dal delitto all' ordine sociale, e la necessità di una repressione, ecco ciò che colpisce a prima giunta gli spiriti. Bisogna che il male risponda al male, che la pena tenga dietro al delitto; il mantenimento dell' ordine sociale lo esige. Questo principio che ondeggia tra il vago e l' assoluto ricevette nella pratica le più repugnanti applicazioni. Si oltrepassò il fine: si venne pensando che soltanto le pene più atroci avrebbero raggiunto lo scopo d' impedire il male che si temeva, e che l' interesse di tutti doveva star sempre al disopra dello interesse del prevenuto o dell' accusato; lo che in sostanza altro non è che l' abuso della forza: si venne pensando che la morte e il supplizio di un innocente fossero assai meno deplorabili che la impunità di un colpevole. *Salus populi suprema lex:* si ripetè con un grido entusiasta, senza avvertire che l' ordine sociale non è mai tanto compromesso, quanto allorchè sotto il pretesto di proteggerlo commettesi una ingiustizia. Si credè di essere autorizzati ad impiegare per discuoprire l' autore di un

delitto i mezzi più iniqui, come la tortura, ed a condannare sopra semplici presunzioni incapaci a produrre alcuna sorta di certezza: si credè che fosse un dovere dell' autorità di irrogare ai malfattori i supplizi più orribili che potevano inventarsi da una immaginazione feroce.

Pareva che codesta paura dovesse cessare a mano a mano che l' uomo veniva foggiandosi dietro l' impulso della sua propria natura alle discipline sociali, e mano a mano che la società divenuta più forte doveva anche essere più fiduciosa nelle proprie forze. Ma una folla d' influssi osteggiavano questo risultato; e soltanto da un secolo a questa parte sembra aver cominciato nei paesi più culti una riforma seria e reale delle leggi punitive.

Una storia alquanto completa della legislazione penale sarebbe un' opera grandemente difficile ma di considerevole utilità. La sua utilità consisterebbe principalmente nel mostrare fino a quale eccesso la intelligenza umana siasi lasciata trascinare dal parossismo della paura nella via dell' errore e delle assurdità. Essa mostrerebbe quanto sia irragionevole il rispetto alle vecchie tradizioni in questa materia, e come sia doveroso di non accettare la eredità delle passate generazioni tranne con benefizio d' inventario, vale a dire sotto la riserva di tutto analizzare e di tutto sottoporre alla critica della fredda ragione. Sotto questo punto di vista la storia coscenziosa della pena di morte pubblicata dal sig. Hetzel è un' opera feconda di preziosissimi insegnamenti. Certamente in questo libro si vede la pena di morte traversare una lunga serie di secoli, ma con un lungo corteggio d' iniquità che

già in gran parte sono scomparse. Certamente se di tratto in tratto essa è stata abolita, questo addolcimento di rigore non sembra essere stato dettato da un principio di giustizia assoluta, ma anche in queste vicende hanno esercitato il loro impero le umane passioni che sole sono state consultate sia quando voleva abolirsi, sia quando voleva ristabilirsi la pena di morte. Non vi è pagina in questa storia la quale ci mostri che la soppressione della pena di morte abbia in qualche paese prodotto un accrescimento di omicidi e di brigantaggio. Hetzel ricorda alcuni fatti assai curiosi in ordine a questi momentanei tentativi di soppressione. In Egitto la pena capitale fu soppressa durante qualche anno da uno di quei sovrani per impiegare le braccia dei colpevoli ad eseguire una vasta arginatura del Nilo. La China, questo vecchio sepolcro di una infinità d'idee che si vengono di tanto in tanto dissotterrando per ostentare la gloria di averle inventate, ci presenta (se dassi fede a qualche storico) il primo esempio di una abolizione seria della pena di morte; e il risultamento ne fu quello di diminuire la popolazione delle carceri. Perchè dunque vi fu ristabilita? La storia ci risponde essere stata cagione di quel regresso una mutazione di dinastia ed i torbidi che la medesima trasse con sè: così quella benefica riforma fu travolta nel torrente della reazione politica. Questa è la storia di quasi tutte le rivoluzioni.

In generale le leggi dei popoli orientali sono vergate col sangue. Ora è la politica che presso i Persiani inventa i più spaventevoli supplizi: ora è la religione che presso gl' Indi prescrive come un

dovere rigoroso l' applicazione della pena. Ed in questo sistema il punire non è più per la società un diritto subordinato a certe condizioni e derivante dalla necessità della sua esistenza, ma un dovere imperioso al quale essa non può sottrarsi. Lo stesso fu presso gli Isdraeliti e lo stesso dovette essere in tutte le teocrazie. Perchè sotto tali regimi il potere sociale viene considerato come una emanazione della Divinità della quale esso è il rappresentante sopra la terra: il potere sociale è il vendicatore della morale eterna. Al contrario presso altri popoli il potere sociale esercita la giustizia all' unico fine di frenare le vendette private. Presso questi popoli (per esempio appo i Greci) penetra di buona ora il principio delle rappresaglie o sia del taglione. È una riparazione dovuta non solo alla vittima, ma alla Divinità oltraggiata. In Grecia più assai che altrove questi diversi principj si tramescolano, si combinano e si concatenano di tal guisa che spesso è difficile distinguere la respettiva parte di azione. Nella costituzione intima di quasi tutte le società antiche quantunque non ordinate a Monarchia pura si incontra più o meno pronunziato lo elemento teocratico. Nessuna traccia di separazione fra la Chiesa e lo Stato: i due poteri sono strettamente uniti e spesso confusi; e tale confusione esercita un influsso pernicioso sullo sviluppo della legislazione criminale. Alla primitiva vendetta privata libera e senza freno si sostituisce, per così dire, una vendetta organizzata, che si esercita in certa guisa sotto la direzione e sorveglianza del potere sociale: poscia questo s'impadronisce degli interessi privati offesi mediante un delitto, e

ne piglia in mano esso stesso la riparazione: poscia si accorge che il delitto offende la Divinità. Il territorio dello Stato è stato profanato da un misfatto: il sangue versato da un membro della società sembra che debba richiamare disastri e sventure sulla nazione intiera; trattasi di propiziare col mezzo di olocausti la offesa maestà di Dio. La punizione si trasforma in un sacrifizio. Così a poco a poco si edifica un ordine di leggi sanguinarie che puniscono rigorosamente le più lievi infrazioni della morale e della religione. Lo interesse politico di una frazione o di un partito viene a portare la sua pietra a questo edifizio, e l' ultimo risultamento di così funesta combinazione è un corpo di leggi come quelle di Dracone, che per mantenere a qualunque costo un ordine di cose radicalmente iniquo, ed una aristocrazia pura, punivano di morte le più leggere offese renza rispetto alcuno alla proporzione che deve esistere fra il delitto e la pena.

È vero che presto soccorsero le istituzioni di Solone a correggere le leggi Draconiane con addolcirle, e col creare nuove specie di penalità, come le multe, le confische e lo esilio. Ma la pena capitale vi è tuttora soverchiamente amministrata. E li stessi grandi filosofi che tanto onorarono la Grecia, non giunsero mai a separare completamente la idea del vero e proprio delitto (vale a dire della infrazione dell' ordine sociale) da quella del fallo consistente nella infrazione delle leggi morali e divine. Ciò nonostante H e t z e l trova qui negli scritti di Platone e di Aristotile alcune osservazioni di meravigliosa profondità e splendidezza circa la natura del delitto e circa lo scopo della pena. Queste

teorie non sono invecchiate, e si accettano anche oggidì nella loro integrità: e si rimane sorpresi allo udire specialmente Platone ravvisare uno dei fini della punizione nella emenda del condannato; dottrina sublime che l'epoca attuale si onora di aver tentato di realizzare.

Le leggi dei Romani presentano presso a poco i medesimi caratteri che s'incontrano nelle leggi Ateniesi al periodo del loro più completo sviluppo. La loro legislazione sembra anche essa alternamente ispirarsi ad un concetto religioso male inteso, ed alla urgente necessità della salute dello Stato. Sotto i Re nel primo periodo il potere sociale reprimeva e puniva soltanto le gravi offese contro la Divinità, e quelle che direttamente ponevano a repentaglio la salute dello Stato e l'ordine pubblico. Il resto era consegnato alla vendetta privata. Se il parricidio e il fratricidio erano puniti di morte, lo erano perchè questi reati turbavano l'ordine pubblico a causa della loro enormità; e forse ancora perchè si riguardavano come offese gravissime contro la maestà divina. Rigorosa nel suo esordire questa legislazione penale venne col progredire dei tempi a mitigarsi siffattamente pei cittadini Romani che al termine della Repubblica la pena di morte più non esisteva per loro. Ma questo raddolcimento non può davvero considerarsi come un progresso, se riflettesi che desso era lo effetto di una idea esagerata della dignità di cittadino Romano, e la consacrazione di un ingiusto privilegio.

La morale relativamente più elevata degli Isdraeliti non permise loro di cadere negli eccessi delle leggi Draconiane. Ma il loro governo essendo una

teocrazia pura il potere sociale personificava appo loro la Divinità; esso era non solo il vendicatore dell'ordine pubblico turbato ma il vendicatore eziandio dell' ordine eterno offeso. L' adulterio, la disobbedienza e le imprecazioni dei figli contro i genitori, talvolta la idolatria, e sempre il vizio contro natura erano puniti di morte. Inoltre il principio delle rappresaglie era nei primi tempi stabilito nel modo più rigido; ed esse non solo erano autorizzate, ma comandate « *Vita per vita, occhio per occhio, dente per dente; mai perdonerete* ». È veramente strano, quando si leggono certe disposizioni di questa legislazione sanguinaria, che si osi invocarla seriamente per stabilire la legittimità della pena di morte. Eppure è così! Parecchi libri pubblicati nell' Alemagna e nell' Inghilterra ne fanno fede, e Mittermaier nel suo recente trattato della pena di morte ricorda che un Direttore delle prigioni di Edimburgo gli diceva con tutta ingenuità essere la pena di morte assolutamente inutile, ma doversi ciò non ostante mantenere per obbedienza ai precetti della Bibbia. Sarebbe dunque obbligatorio per mantenere il rispetto alla Bibbia di punire di morte coloro che lavorano la Domenica!

Poichè tale è tuttavia l' autorità degli antichi libri Ebraici agli occhi di molte persone; e poichè costoro sembrano considerare i precetti legislativi contenuti in quei libri come altrettante verità assolute e non come precetti puramente relativi, non sarà inutile tener dietro un istante ad un altro autore (voglio dire Bitzius) nello studio che esso ha fatto sulla pena capitale. Questo studio, più minuzioso ancora che non sia quello di Hetzel, lo con-

duce a concludere che ad onta della loro apparente severità le leggi Ebraiche furono esse medesime un progresso sopra il regime antecedente. La vendetta pubblica si esercitava per fermo con molto rigore, ma ciò era subordinato alla condizione che essa si sostituisse alla vendetta privata, anchè più rigorosa, e ciò che è peggio più arbitraria.

Ciò che mostra che quella severità non si considerò come l'ideale di una buona legislazione, ma piuttosto come un male necessario, si è che il diritto penale giudaico ebbe una continua tendenza ad addolcirsi incessantemente e ad umanizzarsi. Fra le primitive leggi Ebraiche e l'ultima, intercede veramente un abisso. Ed un più grande abisso intercedeva fra il primo abbozzo di legislazione penale delineato nell'Esodo e la barbarie precedente. In un tempo nel quale per un semplice ferimento si toglieva al feritore la vita (Genesi 423) la legge che prescriveva un taglione esatto vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, ferita per ferita, era un progresso evidente. E se si tengono a calcolo le circostanze nelle quali questa legge fu promulgata, si riconoscerà facilmente che essa è piuttosto una interdizione ed una limitazione della vendetta privata, che un vero e proprio ordine d'infliggere male per male.

Noi non possiamo indicare a questo luogo che i punti principali delle migliorie introdotte dalle leggi successive. Basti osservare che il Deuteronomio organizzando il diritto di asilo a favore di coloro che si fossero renduti colpevoli di omicidio involontario venne in sostanza ad abolire in loro favore la pena di morte: e che la terza legislazione

giudaica richiedendo che la prova dell' omicidio premeditato dovesse emergere almeno da due testimoni, venne a recare novelle guarentigie alla innocenza ed ulteriori restrizioni alla vendetta privata. Inoltre parecchie infrazioni alla legge morale ed alla legge religiosa punite di morte sotto la prima legislazione, non più lo furono dal Deuteronomio nè dalla terza legislazione giudaica che più non comminò contro parecchi di questi reati pene determinate. Di tal guisa noi vediamo la legge ebraica avviarsi con un passo lento ma fermo verso il raddolcimento delle pene, nè può accertarsi fino a qual punto essa avesse proceduto in questo cammino quando ancora la benefica influenza del Cristianesimo non fosse venuta ad accelerare tale movimento, e portare sulla bilancia tutto il peso della sua larga e generosa dottrina in favore dell' umanità e del progresso.

Sarebbe dunque un errore lo accettare in questo argomento l' autorità della Bibbia, sì perchè questa non ha forza di legge per i Cristiani; sì perchè la pena di morte della Bibbia, e la pena di morte moderna non sono identiche: e più ancora perchè le severità della Bibbia non sono mai state considerate dagli stessi Isdraeliti come assolutamente giuste e necessarie, ma soltanto come relativamente tali.

Dopo avere esposto con notabile chiarezza le legislazioni antiche, Hetzel fa passaggio ad uno studio più serio e più interessante, quello cioè delle idee cristiane in ordine alla pena di morte. Un' analisi minutissima della vita di Gesù Cristo, dei suoi atti e della sua dottrina, lo conduce alla seguente conclusione « Gesù Cristo considerò la

pena di morte come cattiva, ed ha soprattutto dichiarato immorale il rigoroso taglione stabilito dalla legge antica, ed ha condannato le sanguinose rappresaglie comandate da quella, vale a dire la pena di morte per l'omicidio. Per tutti gli altri delitti capitali egli la rigetta interamente in quanto si voglia darle per iscopo la intimidazione ». Finalmente la idea teocratica di una soddisfazione data dalla giustizia umana alla giustizia divina, e di una riconciliazione della creatura con Dio operata col mezzo della pena è radicalmente contraria alla essenza della sua dottrina. Lungi dal proporre la pena capitale per nuove infrazioni, egli ha prescritto e praticato il rispetto della vita umana come un dovere imposto da Dio. « Il suo amore illimitato per gli uomini traviati gli rendeva impossibile qualunque giustificazione dell'estremo supplizio. Lo antagonismo fra la dottrina di Gesù e quella di Mosè è nettamente delineato nelle parole di San Giovanni (I, 17) *La legge fu data da Mosè, la verità e la grazia uscirono da Gesù Cristo.* La legge ordina, la grazia condona; la legge giudaica come verità parziale prescrive la pena di morte, la misericordia cristiana come espressione della verità completa dà la vita a tutti ed anche al peccatore fuorviato. La religione di Gesù Cristo evidentemente respinge la pena di morte ».

Ecco ciò che Hetzel si sforza di dimostrare: e nella esposizione delle considerazioni che egli invoca all'appoggio di questa tesi, egli spesso si eleva alla più vivace eloquenza, la quale tanto più trascina perchè è ispirata alle più pure sorgenti, il calore dell'anima, la lucidità della mente, la sincerità delle

convinzioni. Noi dividiamo seco interamente la sua opinione. Quando altro non vi fosse che quella parola solenne detta da Gesù agli Isdraeliti quando si accingevano a lapidare l'adultera, in obbedienza alla formale prescrizione della legge « *colui che è senza peccato getti la prima pietra* » questa offrirebbe di per sè sola la più energica riprovazione delle sanguinose rappresaglie ordinate dalla vecchia legge, e sarebbe di per sè sola la interdizione d'invocare l'antico testamento come autorità per gli uomini rigenerati.

Noi abbiamo già parlato di un altro libro che ha per suo oggetto speciale l'esame della pena di morte sotto il punto di vista teologico. Scritto con un metodo esattissimo, questo libro ci sembra offrire allo appoggio della tesi sostenuta da Hetzel una dimostrazione anche più stringente sebbene alquanto più arida. Quali sono (domanda l'autore) gli argomenti coi quali si sostiene in fin dei conti la legittimità della pena capitale? Sono innanzi tutto i precetti della Bibbia; poscia il taglione; e finalmente la coscienza pubblica, e il disturbo sociale; vale a dire il turbamento morale che si produce nella società al seguito di un delitto. Ebbene, se Gesù Cristo mai si è pronunziato direttamente contro la pena di morte, egli però ha combattuto ad uno ad uno tutti questi argomenti coi quali si voleva giustificare. Ciò è provato fino all'ultima evidenza col mezzo di numerosi esempi. Egli dunque ha per siffatta guisa condannato questo modo di repressione. Questa tesi si sviluppa da Bitzius nel modo più interessante e completo.

Non dobbiamo dunque meravigliarci che negli scritti dei padri della Chiesa si trovino spesso le medesime tendenze nettamente manifestate. San Paolo in più e diversi luoghi combatte il principio del taglione che trasformato in diverse guise ha servito per lungo tempo di giustificazione alla pena capitale inflitta contro gli omicidii premeditati. Il principio della rigenerazione morale come fine della pena viene a penetrare lentamente nella dottrina religiosa. Atenagora al terzo secolo costata la repugnanza generale dei cristiani ad assistere a tali spettacoli. Tertulliano li dissuade dallo intervenirvi, ed insiste sul pericolo d' immolare degli innocenti; e San Cipriano pronuncia queste notevoli parole — *Altravolta gl' infedeli morivano sotto la scure, oggi gli orgogliosi e i superbi periscono sotto la scure spirituale della Chiesa quando ne sono banditi. Non appartiene che a Dio di spezzare i vincoli che ci legano alla terra.* Finalmente Lattanzio stabilisce il principio della inviolabilità della vita umana; e proibisce senza limitazione ai cristiani di concorrere a processi criminali che possano condurre alla pena capitale.

Ci si perdoni di avere insistito sulle opinioni dei primi Cristiani intorno alla pena capitale. Questa insistenza non era inutile. Parecchi autori fra i quali H a u s (1) nel suo trattato della pena di morte sostengono che quantunque questa pena sia contraria allo spirito della religione cristiana pure gli Apostoli e i padri della Chiesa riconoscono nella

(1) *La peine de mort, son passé, son présent et son avenir*. Gand, 1866. Hoste.

autorità civile il diritto d'infliggerla. Egli cita in appoggio di tale opinione il testo di una lettera di San Paolo ai Romani « Se voi fate il male (diceva l'apostolo ai Romani) voi avete ragione di temere. Perchè non è invano che i Principi portano la spada. Essi sono i Ministri di Dio e gli istrumenti della sua collera contro coloro che commettono azioni malvagie ». Tale è la traduzione letterale di questo passo. Cosa risponde Hetzel? San Paolo ha soltanto inteso di spaventare i delinquenti ricordando loro a quali mali si espongono anche su questa terra: esso si limita a costatare un fatto il quale non potrebbe avvenire se Dio non lo permettesse, e che pertanto può essere considerato come la esecuzione dei suoi decreti; nel qual senso i Principi sono strumenti di Dio anche quando commettono delle iniquità. Anche lo stesso assassino quando consuma il suo delitto non fa che compiere gli immutabili decreti della provvidenza, e non è altro sotto questo punto di vista se non un indegno servitore di Dio. — Questa spiegazione è senza dubbio ammissibile; ma potrebbe più recisamente dirsi che la spada della quale favellò San Paolo, non è che la spada della giustizia in generale che taglia tutte le questioni e simboleggia il diritto di repressione. Ora dallo avere lo apostolo riconosciuto in genere nell'autorità civile il diritto di punire, non può seriamente concludersene che esso abbia approvato tutte le applicazioni e tutte le forme spesse volte così barbare nelle quali si estrinsecava ai suoi tempi il diritto di punire. No: questa illazione sarebbe evidentemente erronea. Quello che vi ha di certo si è che i primi

Dottori della Chiesa mostrarono il più profondo rispetto alla indipendenza del potere civile nel tempo stesso che sostenevano con uguale energia la indipendenza della Chiesa medesima. Questo doppio carattere della loro dottrina si rivela nelle celebri lettere di Sant' Agostino a Marcellino e al Governatore Donato, e in altri parecchi scritti. Quindi è che in mezzo alla repugnanza costante e quasi istintiva contro la pena capitale, s' incontra nei padri della Chiesa qualche raro passaggio nel quale col non protestare contro il diritto che si arroga il potere civile d' infliggere la pena di morte, sembrano a primo aspetto che in lui ne riconoscano la pertinenza. Ma ciò non ostante egli è certo che questa pena è contraria allo spirito del cristianesimo, e che gl' interpetri della nuova religione non potevano in alcun modo approvare ciò che era in contradizione con la dottrina del loro maestro. Bitzius mentre interpetra presso a poco come Hetzel il testo di San Paolo surriferito, ci sembra andare troppo innanzi nella via delle concessioni quando più abbasso ammette che la dottrina dei primi padri della Chiesa riconoscesse nel potere civile la facoltà d' infliggere la pena di morte.

Ma la purezza primitiva di questa dottrina sembra essersi corrotta dopo Costantino Magno. L' alleanza intima che questo Principe stabilì fra lo Stato e la Chiesa fu tutt' altro che favorevole alla civilizzazione; e la epoca burrascosa degli Imperatori che succedettero a quello non ci presenta che uno spettacolo continuo di eccessivi rigori; nè può dissimularsi che durante questo periodo le grandi autorità ecclesiastiche hanno in generale riconosciuto nel-

l' autorità civile il diritto di applicare la pena capitale. Tuttavia anche nei loro scritti si travede la repugnanza verso questa pena. Ne fanno fede le lettere di Sant' Agostino. E il principio che *Ecclesia abhorret a sanguine* rimase sempre in vigore nella legislazione canonica quantunque siasi spesso cercato di eluderlo con miserabili e sottili distinzioni.

Dopo questo studio del lato religioso della questione, gettiamo con Hetzel un colpo d' occhio rapido sulle altre legislazioni.

Conoscesi il sistema penale così singolare e così bizzarro dei Germani; ma questo sistema stesso non è uniforme e presenta grandissime varietà. Il *Fredum*, specie di multa dovuta al Governo, e il *Weregildo*, indennità dovuta al parentado della vittima, erano nettamente separati in Inghilterra. In Francia non si conosceva che il weregildo, e questo era intieramente attribuito all' offeso, o ai suoi congiunti in caso di omicidio. Nel principio non si guardava che il fatto materiale; più tardi e sotto la influenza del cristianesimo si prese ancora a considerare la intenzione. Fu del pari questa influenza che fece abolire nello apprezzamento di una vita umana la distinzione fra liberi e servi, sistema falso sotto parecchi aspetti. Ciò nondimeno il weregildo recò a quell' epoca grandi vantaggi. Esso aveva per iscopo di frenare l' esercizio della vendetta privata; era fondato sopra l' idea che la morte del colpevole niente riparava, e niente recava d' indennità ai congiunti della vittima. Ora nel sistema della comproprietà Germanica tutti i membri di una famiglia venivano a soffrire nocumento personale per la sottrazione di uno dei suoi membri che la-

vorava con gli altri a benefizio della prosperità comune. Lo spirito di questa legislazione sembra dunque essere stato avverso alla pena di morte, sia che il delitto si considerasse soltanto come nocevole agl'interessi privati, sia che lo si guardasse come cagione di disturbo all'ordine pubblico.

Hetzel a parer nostro non mette bastantemente in luce la singolare dolcezza di queste leggi. Senza dubbio vi era ancora uno o due titoli di reato (per esempio l'alto tradimento) pei quali non si ammetteva composizione; e senza dubbio nei primi tempi la vittima o coloro che avevano diritto al prezzo del sangue non erano obbligati a ricevere il weregildo ed a rinunziare alla vendetta privata; ma lo spirito che si svolge da questo sistema è pur sempre uno spirito di moralità e di civilizzazione. Non è soltanto (come diceva Guizot nella sua storia della civilizzazione) il primo passo della legislazione criminale mosso fuori del cerchio della vendetta privata; è il primo passo di questa legislazione fuori del regime della vendetta in generale. Ecco ciò che distingue radicalmente le istituzioni Germaniche da tutte le altre leggi antiche. Difatti presso altri popoli lo stato di guerra di tutti contro tutti risultante dalla vendetta personale non venne meno se non quando lo stato prese in sua mano gli odi privati, e si sostituì alla iniziativa degli individui; i disordini ne ricevettero forse una innovazione, ma lo spirito di vendetta rimase dominante, e la giustizia non fu migliore. Il weregildo invece attacca l'antica barbarie alla sua radice, e tende forse meno a far disparire la personalità della vendetta che la vendetta in sè stessa. I popoli di razza Germanica conservarono

per lungo tempo questo principio; la legislazione di Carlomagno non vi recò cambiamenti, salvo in ciò che concerne i servi e li schiavi, la condizione dei quali era rimasta durissima (essi non erano ammessi a pagare composizioni) e fu considerevolmente addolcita da questo principe. Egli inoltre istituì le ordalie ecclesiastiche e il diritto di asilo, che vennero moderando il rigore della legge. Se a lui si possono rimproverare alcune disposizioni veramente sanguinarie, ispirate dal suo zelo religioso contro i sassoni eretici e ribelli, la dolcezza di queste leggi del Nord offre sempre un antagonismo pronunciatissimo contro la crudeltà di quelle del Mezzogiorno. E per dare una idea di questo antagonismo, basti ricordare che in Affrica il Maomettismo proclamava e sanzionava un sistema di vendetta oltremodo barbaro che si stendeva fino a colpire i parenti dell' offensore, e che la maggior parte dei Califfi si rendettero notabili per mezzo di atti della più spaventevole crudeltà.

Da Carlomagno fino alla riforma del 1517 la legislazione criminale non fece che momentanei progressi sotto i Re Franchi che a lui succedettero: vi fu un raddoppiamento di severità; e quanto alla Chiesa, essa credette di non violare il principio che le comandava di avere in orrore lo spargimento del sangue, prestandosi a consegnare i colpevoli al braccio secolare perchè fossero bruciati vivi, lo che si faceva senza *spargimento di sangue*. Qualche anima generosa insorse ciò nonostante contro la pena di morte. Il Vescovo di Liege Wazo, e il Vescovo di Ostia Damiani nell'undecimo secolo, San Bernardo di Clairvaux e Santa Ildegarda nel dodicesimo, fecero udire parole di clemenza. Un libro di diritto Fran-

cese del tredicesimo secolo (*Li livres de jostice et de plet*) contiene questa notevole massima — *Si deve molto tollerare ed aspettare prima che un uomo sia consegnato a morte; ella è una gran cosa disfare ciò che Dio ha fatto, e fare ciò che egli non ha voluto fare.* La soppressione della pena di morte fu inoltre tentata con resultato favorevole da San Venceslao Re di Boemia, per tutta la durata del suo regno; e durante il regno di Giovanni Comneno nell' Impero di Oriente dal 1118 al 1143, non si fece alcuna esecuzione capitale; nè perciò venne meno la pubblica sicurezza. Ma quelle furono imprese premature; e dopo di loro la pena capitale non tardò ad essere ristabilita, ricondotta dal torrente della reazione politica. In tutto questo periodo una opposizione derivante da fede in un principio contro la pena di morte non trovasi che presso i Catarieni ed i Valdesi.

Dal principio della riforma fino a Beccaria alla legislazione criminale fu renduto impossibile ogni progresso dalle guerre politiche e religiose che desolarono l' Europa. I Principi e i riformatori protestanti ammisero nondimeno che gli eretici non dovessero essere condannati a morte. E questa dottrina fu sostenuta da Erasmo nel decimosesto secolo nella sua controversia contro Beda e da Tommaso Moro nella sua utopia. Calvino medesimo, il truce tiranno di Ginevra, adottò da prima questa opinione, ma sventuratamente le sue idee si modificarono, e presto venne a professare e ad esercitare egli stesso il diritto orribile ed assurdo d'infliggere la pena di morte per opinioni religiose. Quanto a Lutero sebbene respinga l' applicazione di questa

pena in materia di religione, è impossibile di trovare qualche cosa di più energico e di più inesorabile dei termini nei quali esso l'accetta per i delitti ordinari — « L'autorità deve spingere tutti davanti a sè, colpire, strozzare, torturare, bruciare, decapitare, arrotare popolo e nobili, e tutti i colpevoli come se fossero majali, alfine di farsi temere » — In questa epoca nella quale mugghiava la persecuzione religiosa in quasi tutta l'Europa era vanità pensare ad addolcire i rigori della legge penale verso i veri malfattori. Conseguentemente la Carolina, pubblicata nell'anno 1532 contiene una varietà di supplizi capace di soddisfare la immaginazione la più avida di crudeltà: la tortura, l'annegamento, la decapitazione, la ruota, lo squarcio, il sotterramento, il vivicomburio. E nondimeno la Carolina pubblicata in un tempo in cui la persecuzione religiosa non aveva ancora raggiunto il suo apogeo costituì sotto qualche rapporto (1) un progresso. Ma

(1) Pubblicando la versione dello scritto di Rolin non intendo accettarne indistintamente tutte le singole opinioni. La Nemesi di Carlo V obbedì alle necessità dei tempi mantenendo tutte quelle forme di penalità che dall'Oriente si erano trasportate nel Nord. Ma la Carolina fu grande benefattrice dell'umanità: e fu madre della dottrina scientifica criminale (che tanto rigogliosa venne crescendo in Germania dopo di lei) quando in apposito articolo generale (art. 219) e quasi ad ogni passo nelle disposizioni speciali impose ai giudicanti chiamati ad applicare quelle pene severe l'obbligo di *consultare* le più vicine *facoltà giuridiche* intorno la più giusta penalità da irrogarsi ai colpevoli. Chiamare a consulto le *facoltà giuridiche* era un sottoporre la spada alla ragione: era un

ciò che vi era di buono fu guastato dallo spirito del secolo, e disparve ben presto per causa di successive correzioni, e sopratutto per causa dei commen-

proclamare che doveva punirsi non per il placito del Principe, ma per un effato della suprema giustizia: era l' ostracismo dato per sempre al militarismo ed al draconismo nella materia penale: era in una parola un sottoporre l' autorità sociale alla signorìa della scienza, ed aprire a questa la porta del tempio della giustizia perchè colà venisse ad assidersi come sola Sovrana. E difatti la sapienza alemanna rispose generalmente allo invito. La pratica criminale di quelle Provincie si venne informando ai principii della umanità e della ragione; e così videsi applicata talvolta la semplice relegazione, o la prigionia per poche settimane, a quei reati pei quali la Carolina minacciava atroci supplizi. Questa lenta elaborazione facevasi da quei dotti non all' appoggio del mero sentimento umanitario, ma con ragionamenti che annodavano la mitigazione alla osservazione di ogni speciale circostanza del caso, ed al più minuto calcolo delle singole responsabilità. Così ne avvenne che mentre in Italia svolgevasi un consimile lavorìo per opera dei nostri consulenti, in Germania i precetti di una più equa imputazione si assodavano sui più autorevoli responsi dei tribunali. I volumi di quei responsi delle facoltà giuridiche, innumerevoli quanto lo sono i volumi dei nostri consulenti, fondarono sopra le più solide basi i cardini della odierna scienza penale: la quale venne poscia a ridurre a formule dottrinali ciò che già da lunga stagione erasi in Germania riconosciuto dalla giurisprudenza. Ma tutto l' opposto avveniva in Francia dove Francesco I, emulo perpetuo di Carlo V, volendo anch' esso dare un codice penale al popolo a lui soggetto venne il 1539 a dettare la celebre Ordinanza di Villers Cotteret, opera del Cancelliere Pouyet di esecrata memoria. Dettata quella Ordinanza con la massima ferocia, e negata ai giudicanti ogni

tarii, dei quali un esempio riferito da R o s s i basta a dare un' idea. L' art. 11 dispone — *Non deve mai perdersi di vista che le prigioni sono destinate alla custodia dei detenuti e non per servire a loro di pena pericolosa.* Ed ecco qual commentario fu fatto di questo articolo in una traduzione della Carolina in lingua francese pubblicata a Brema l' anno 1767 a servizio delle truppe Svizzere — *Quantunque la legge raccomandi l' umanità in ordine alla natura della prigione, ciò nondimeno può dirsi che quando trattasi di delitti atroci nei quali è interessata la pubblica vendetta le più dure e le più oscure carceri devono essere adoperate per rin-*

deviazione dal rigido testo della legge nella misura della penalità; interdetta come una bestemmia (e lo fu per due secoli e mezzo) ogni difesa all' accusato; era impossibile che sorgessero colà responsi di giureconsulti, o scritti di consulenti i quali spargessero lume sopra una dottrina della quale non si concepiva neppure la esistenza. Di qui l' antagonismo perpetuo che durò per tre secoli, e forse dura tuttavia, tra Francia da un lato, e Germania ed Italia dall' altro lato, nello argomento della penalità. Quando una linea di un codice (sia pure di poche parole) contiene la proclamazione di un principio, il benefizio di quella linea è incalcolabile, immenso; e il legislatore che detta quella linea ha acquistato un diritto imperituro alla riconoscenza dei posteri. La Carolina proclamò il principio della Sovranità della scienza nel giure penale: e questo solo basta perchè non debba quel codice mettersi in un fascio con le altre legislazioni barbare che in quei tempi si dettarono non per tutelare il diritto, ma per fornire ai potenti il mezzo di manometterlo.

PROF. CARRARA

chiudere i malfattori, purchè peraltro non corra rischio la loro vita.

Se tale era il commentario della Carolina in un' epoca nella quale le discordie civili già si erano calmate, e nel quale il fanatismo religioso si veniva spegnendo quali dovevano dunque essere i commentari della Carolina, quando le persecuzioni religiose infierivano in tutta la loro rabbia, quando si bruciavano gli eretici, quando la libertà di coscienza sembrava un contro senso od una empietà; quando la selvatichezza dei costumi era divenuta tale che un editto dell' Arciduca Alberto del 27 maggio 1596 dovette interdire espressamente ai soldati in occasione di saccheggio di una città di massacrare i fanciulli al disotto dell' età di dodici anni? Quali dovevano essere i commentarii fatti a quest' epoca da giudici appassionati e servili, che rendevano giustizia senza il freno della pubblicità, e che presentavano meschinissime guarentigie d' istruzione e di capacità (1)? È facile for-

(1) Male l' autore (correndo la fede di Rossi che non è grande autorità in materia di diritto Germanico) pronunzia questo severo giudizio contro i commentatori della Carolina argomentandone lo spirito dalle annotazioni di Vogel. Il testo della Carolina che qui conduce Rolin a tale invettiva contro la giurisprudenza alemanna è una pessima traduzione Francese fatta della Nemesi Carolina nel secolo passato per l' uso delle guardie Svizzere venute in Francia a farsi satelliti della tirannide, le quali conservando i privilegi della loro nazionalità avevano anche il privilegio di leggi e di foro. Male pertanto e troppo leggermente si giudica il codice di Carlo V nel testo di quel codice francesizzato; e male si giudicano i commentarii del medesimo sui commentarii francesi. E chi

marsi una idea della situazione generale dell' Europa mediante qualche cifra. Sotto Enrico VIII in Inghilterra furono giustiziate 72,000 persone, e sotto Elisabetta più di 89,000. In ogni luogo la pena di morte era prodigata. Benedetto Carpzovio si vantava a Lipsia di aver pronunziato nella sua lunga carriera più di 20,000 condanne a morte. Giammai forse l'antichità aveva presentato esempi di altrettanta barbarie nella legislazione penale dei diversi popoli. In Prussia secondo Hetzel, il fatto

ignora che qualunque legge penale appena toccato il suolo francese sotto la dominazione dei Reali di Francia tosto si acclimatava e si atteggiava a ferocia? Chi ignora che anche lo stesso giure Romano si rendette più crudele sotto la mano di Cujacio e degli altri commentatori Francesi? Se nel 1786 Vouglans avesse fatto una traduzione Francese del nostro codice Leopoldino e vi avesse apposto le note sue, sarebbesi inevitabilmente denaturato anche quel grande monumento della civiltà Italiana. Un criterio migliore dello spirito dei commentatori Alemanni deve formarsi sullo studio dei loro scritti. In specie sul commento a questo art. 11 relativo alla salubrità delle carceri possono fra i molti vedersi Clasen *Commentarius ad constitutionem Carolinam ad art.* 11, *n.* 3 — Cothman *vol.* 3, *resp.* 29, *n.* 117, *pag.* 170 — Oldekops *Observationes tit.* 3, *obser.* 16, *n.* 14, *pag.* 171 — Colero *de processu par.* 1, *cap.* 6, *n.* 111, *pag.* 132 — Alberti *Commentatio medica in C. C. C. ad art.* 11, *pag.* 25 *et segg.* I quali tutti proclamarono non il barbaro dettato del commentatore Francese, ma i principii umanitarii intorno alle condizioni del carcere di custodia, che poi furono riassunti dal Boehmero nelle *Meditationes ad Nemesim Carolinam ad art.* 11, §. 6, *pag.* 64.

Prof. Carrara

di presentare direttamente al Re una supplica per grazia era punito di morte. In Svizzera i bigami erano squarciati in due parti; i falsi monetari bolliti vivi; e gli accattoni uccisi talvolta per veduta di economia.

In Francia i colpevoli di danneggiamento di alberi subivano un supplizio che la penna rifugge a descrivere; e fino al 1789 s' inflisse la pena capitale ai contrabbandieri di sale e tabacco. I delitti di caccia ed i più piccoli furtarelli erano puniti nella stessa guisa in Inghilterra. Ovunque la signoria della forza si era sostituita a quella della giustizia; il principio utilitario era inconsapevolmente divenuto la base del sistema penale. Quando tale o tal altro delitto diveniva più frequente, sia per causa di circostanze che ne favorissero lo sviluppo, sia per causa di una cattiva organizzazione della polizia giudiciaria, tosto correvasi a colpirlo con pene più atroci; e senza nessun riguardo alla gravità intrinseca del reato ed alla sua natura si puniva di morte.

Frattanto un movimento di reazione venne a prodursi. Questo movimento che presto doveva estendersi alla legislazione era partito dalla scienza. Montaigne, e dopo di lui Montesquieu si dichiararono avversari a questo eccessivo rigore della legge. Furono ancora tentati di tratto in tratto degli sforzi isolati per abolire la pena di morte. Cosa singolarissima! lo stesso Richelieu, l' autore delle sanguinarie ordinanze contro il duello, fece nel 1626 una simile proposizione alla Assemblea dei Notabili. Ma le riforme immature che precorrono il movimento delle intelligenze mai sono durevoli, e quando an-

cora il potere assoluto di qualche Monarca caldo d' idee generose giunga ad attuarle, esse ben presto spariscono. Nel diciassettesimo secolo nel mondo della scienza, come nel mondo della pratica, la legittimità della pena di morte non era contestata. Ed anche più tardi i più grandi filosofi (per esempio Rousseau) la avevano riconosciuta appoggiandosi sopra sofismi oggimai generalmente rejetti. Ma nella seconda metà del decimottavo secolo gli spiriti erano maturi per le nuove idee che andava a far germogliare il libro ardito ed originale di Beccaria. La severità inaudita delle pene e dei supplizi ereditata dalle età precedenti non era più in armonia con le idee del secolo, e il libro del giovine autore Italiano, d' altronde più brillante che solido (come è stato giustamente osservato) non fece tanto rumore nel mondo tranne perchè rispondeva ai bisogni dei tempi, ed al grido che da tutte le coscienze sorgeva contro la crudeltà delle leggi. La filosofia Francese venne a prestare alla impresa di Beccaria tutto l'appoggio della sua vasta influenza. Voltaire col suo fino accorgimento mise il dito sopra alcune principali piaghe della legislazione esistente; egli insistè sulla inutilità della pena di morte, e sul pericolo degli errori giudiciarii. L' entusiasmo Italiano per l' abolizione si comunicò alla poesia Alemanna; Lessing, Klopstock, Herder e Schiller. E l' effetto di questo fremito universale non tardò a manifestarsi nelle leggi. Non solo la tortura fu abolita quasi dovunque, ma Caterina II di Russia con un ukase del 1769 soppresse la pena di morte per tutti i reati tranne i reati politici. Questa pena disparve dalla Finlandia e dalla Islan-

da donde fu espulso il carnefice. Ciascuno conosce la storia così singolare e così istruttiva della pena di morte in Toscana. Un poco più tardi noi la vediamo limitata in Svezia; limitata ancora e quasi soppressa in Austria, mercè l' opera benefica di Maria Teresa e di Giuseppe Secondo. È vero che a questo primo slancio generoso tenne dietro una reazione, e il palco ferale si rialzò nello Impero d' Austria; ma nella prefazione del decreto che ristabiliva la pena di morte l' imperatore ebbe la cautela di dichiarare che l' abolizione della medesima non aveva prodotto alcuna recrudescenza di criminosità, e raccomandò di applicarla soltanto quando più non vi fosse speranza di rigenerazione morale. In Francia dopo una disputa vivissima nella quale si vide (cosa stranissima) fra i partigiani dell'abolizione l' impetuoso Robespierre, la convenzione mantenne la pena di morte per farne ben presto il più orribile abuso. È vero che poscia il 4 Brumajo anno quarto, quell' Assemblea decretò che la pena capitale sarebbe abolita immediatamente dopo ristabilita la pace. Ma il ristabilimento della pace essendosi fatto lungamente aspettare, il decreto non ebbe mai esecuzione, e il codice penale del 1810 conservò la pena di morte applicandola a moltissimi casi.

La guerra contro la pena di morte (guerra che fu detta la guerra dei cento anni perchè cominciò dal 1760 e può oggi considerarsi come finita) riprese allora un raddoppiamento di ardore. Si videro sorgere i più strani sistemi. F i l a n g i e r i giustificava la pena capitale col diritto di legittima difesa appartenente alla vittima; e da lei fittiziamente tra-

smesso ai superstiti, come se il diritto di legittima difesa potesse ancora sussistere quando è rimasto senza oggetto. Kant insegnava che la giustizia è la pupilla di Dio, che la giustizia rigorosa esige la più stretta uguaglianza della pena col delitto, e che la necessità del supplizio non è a calcolarsi. Al contrario l'esecuzione di un gran colpevole non parve a Fichte che un provvedimento di sicurezza; la morte non deve nella legislazione criminale assumere i caratteri di una pena. I tribunali si devono limitare a sciogliere verso il malfattore il contratto sociale: costui resta per conseguenza destituito di ogni diritto, e può essere consegnato alla polizia perchè ne faccia ciò che meglio le piace. Feuerbach sostiene la pena di morte con la dottrina della intimidazione. Altri la difende con la pretesa necessità di questo mezzo di repressione. Ognuna di queste grandi autorità fondò la sua scuola, e parve che tutte le armi fossero buone per la difesa del vecchio abuso che noi combattiamo.

Ad onta di tutto ciò la questione guadagna terreno. Gli stessi avversari del movimento abolizionista sono stati costretti a confessare i gravissimi inconvenienti della pena di morte. Bentham, l'antesignano della scuola utilitaria, riconosce che essa ha il vizio di essere indivisibile, di agire disugualmente come patimento o castigo, di essere meno terribile al condannato che non lo sia per la massa della popolazione; di togliere allo Stato un cittadino che pur poteva essergli utile; di chiuder la strada alla rigenerazione morale; e finalmente di essere irreparabile « Quanto noi siamo deboli ed inconseguenti (esclama egli). Noi giudichiamo come esseri

fallibili e puniamo come esseri infallibili! » Questa esclamazione scoraggiante non indicava essa eloquentemente i principali vizi della pena capitale?

Noi non tenteremo di tener dietro a Hetzel nella interessante analisi che egli traccia di tutti gl' incidenti di questa lunga guerra. Nulla a lui sfugge. Egli esamina tutti i punti strategici occupati dai combattenti; egli ci addita lo identico sistema che ricomparisce a tutti i momenti sotto vari travestimenti, e spesso con grande lucidità descrive i caratteri delle varie fasi della lotta. In sostanza in tutto il corso di questo periodo la pena di morte ha subìto una serie di restrizioni sempre crescenti. Pochi delitti vengono puniti con la medesima, e nella maggior parte degli stati civilizzati essa viene ad essere riservata ai misfatti più atroci. In qualche stato progressista essa è definitivamente abolita, in altri paesi dove la civilizzazione è meno inoltrata la sua abolizione viene proposta. Non può più dissimularsi che ad onta di tutte le cautele delle quali si circonda la giustizia punitiva parecchi assassinii giudiciarii sono stati commessi, e parecchi lo saranno ancora. Nella teoria viensi ogni giorno sempre più contestando all' autorità il diritto di punire i colpevoli con la espulsione non solo dalla società civile ma anche dalla società umana. Si viene (benchè a malincuore) a respingere la idea che la morte sia un mezzo indispensabile di repressione. Vi sono tuttavia dei filosofi, dei giuristi, e dei teologi, i quali continuano a sostenere che la pena di morte è fondata sul principio assoluto del taglione; ma questo principio viene di giorno in giorno sempre più screditandosi, perchè è forza riconoscere che la sua ap-

plicazione rigorosa condurrebbe all' assurdo e sarebbe inoltre in molti casi impossibile. Si riconosce ogni giorno vieppiù che nella organizzazione giuridica dello stato, la infrazione e la pena non stanno l' una rispetto all' altra nel rapporto di causa ad effetto, e che la opinione filosofica che guarda la pena come il correspettivo necessario della pena è falsa. Sotto il punto di vista antropologico, si è sempre meglio compresa la incertezza della responsabilità. Gli avversari e i partigiani del carnefice hanno dovuto concordare il debito della società di procacciare la rigenerazione morale del condannato; ma gli uni persistono a sostenere che la pena di morte sia quella che meglio permette di raggiungere questo oggetto delle comuni aspirazioni, mentre gli altri pensano che ciò non possa ottenersi tranne col mezzo degli stabilimenti penitenziari. Finalmente si riconosce da tutti che la nostra civilizzazione è trascinata da una corrente irresistibile di umanità e di giustizia verso l' abolizione completa.

Per formarsi una idea di questo movimento, basti ricordare alcuni fatti, e riandare ciò che è avvenuto in alcuni Stati dopo il 1848.

In Francia la Costituzione del 1848 abolì la pena di morte pei reati politici. Nel giorno 8 decembre 1848 in Alemagna l' assemblea nazionale di Francoforte abolì la pena di morte in un modo assoluto, tranne pei reati militari e marittimi. E al seguito di questa decisione, ella fu abolita in tutti gli stati che accettarono la Costituzione Alemanna, e più specialmente: Sassonia-Weimar, Schwarzbourg-Rudolstadt, Anhalt-Dessau et Köten, Coburgo-Gotha, Wurtemberg, Hassia elettorale, Hassia

Darmstadt, Brunswick, Baden, Nassau, Brema, Francfort, Oldemburg, Amburgo e Schleswig-Holstein. Ma la successiva reazione rialzò il palco in tutti questi Stati eccettuato Oldemburgo, Anhalt-Dessau, Anhalt Köthen, e Nassau.

In Sassonia la pena di morte fu abolita il primo ottobre 1868. Trovasi nelle Memorie dell' Accademia Francese delle scienze morali e politiche uno studio interessante su questo notevole avvenimento; studio che noi dobbiamo alla penna di Lucas, lo instancabile ed energico avversario della pena di morte.

In Prussia si vide verificato nel 1848 ciò che pur troppo si è nuovamente riprodotto nell' Assemblea federale della Germania del Nord. Dopo una magnifica discussione, ed un torrente di discorsi dei quali il più bello e profondo fu quello (a giudizio di Hetzel) del predicatore Berlinese Jonas, l' Assemblea votò l' abolizione della pena di morte, ma il governo si rifiutò a ratificare questo voto. In tal guisa vedemmo nel 1870 la volontà inflessibile e tenace di un ministro potente impedire di nuovo nell' Alemagna del Nord la attuazione di una riforma proclamata dal Parlamento federale, e che ha per sè il voto delle popolazioni; e per la quale quel paese è forse più maturo di ogni altra nazione del mondo. Dopo le conversioni meravigliose e coraggiose delle quali l' Alemagna è stata il teatro; dopo Mittermaier, Feuerbach, Holtzendorff, Schwarze, i quali dallo essere i partigiani della pena di morte vennero a farsi i suoi più risoluti avversari, sembrava potersi sperare che Bismarck fosse per mostrarsi un poco meno infa-

tuato della sua infallibilità personale, un poco più deferente al voto della nazione, e che non avrebbe esercitato pressione sulle opinioni dell'assemblea per condurla a ritrattare con un secondo voto, che non può essere considerato come la sincera espressione della sua volontà, quel primo voto che da lei erasi liberamente emesso nella pienezza della sua indipendenza. Sventuratamente avvenne il contrario, e il Ministro di Prussia ad onta della lettera persuasiva ed eloquente scrittagli su questo argomento da Lucas (il quale trovasi sempre sulla breccia quando trattasi di pena di morte) non cedette, e disprezzò la volontà popolare. Effetto doloroso e tristo di tale ostinazione fu il ristabilimento della pena di morte in Sassonia e il suo mantenimento nel Nassau; ma questa non è che una situazione precaria, e l' Alemagna può sempre considerarsi come guadagnata alla causa della abolizione.

Noi abbiamo sotto gli occhi le interessanti discussioni che ebbero luogo sulla questione nella Dieta federale dell' Alemagna del Nord nel 1870. Queste ci sembrano offrire un carattere sostanzialmente differente da quello che presentano le dispute agitate finquì nella maggior parte delle Assemblee legislative Alemanne nelle varie occasioni che a loro si presentò questo importante problema. Vi si trovano meno considerazioni teologiche, assai meno di sistemi assoluti alla foggia di Kant e di Hegel, ed invece una più larga parte di spirito pratico. Pare a noi che in generale in una numerosa assemblea deliberante valga meglio astenersi da certe considerazioni di un ordine elevato che sviluppa simile questione. Queste non possono

esporsi colà con alcun vantaggio; basta ricordarle a coloro che vi hanno portato sopra le proprie meditazioni; e quanto agli altri è vanità lo sperare che un fugace discorso possa esercitare una pressione sulle convinzioni loro. Da ciò si comprende come sia avvenuto che dopo tanti studi profondi fatti in Alemagna sulla questione, al Parlamento del Nord la disputa siasi circoscritta sulla necessità di questo mezzo di repressione. Far cambiare ad un uomo la propria opinione sopra una questione di principio non è l'opera di un momento. Esporgli invece i resultati della esperienza, farglieli apprezzare e toccare con mano, convincerlo della costanza di un fatto; ecco ciò che è possibile sperare di ottenere col mezzo di un discorso, ed ecco la meta alla quale furono rivolti gli sforzi della maggior parte degli oratori. Reichensperger, Von Brauchitsch, Wagener, il conte di Schulembourg, e il conte di Bismarch, nelle loro orazioni a favore della pena di morte; Klemm, Schwarz, Von Kirchmann, Handjery, Kasper canonico cattolico, Gemart, Beker, Bethisy, Huc nei loro discorsi in senso abolizionista. Il discorso di Bismarck molto ingegnoso ed umoristico non fu peraltro il migliore che venisse pronunziato in favore della pena di morte. Egli disse voler mantenere la pena di morte perchè crede alla immortalità dell' anima, lo che rende la pena di morte meno terribile di quello che pare (1).

(1) Questo argomento è d'altronde in formale contradizione con lo effetto della intimidazione attribuito alla pena di morte; e se essa spaventa meno della prigione o dei lavori forzati (come il Cancelliere afferma più innanzi) perchè mantenerla quando presenta tanti inconvenienti?

Non vi è motivo per interdire allo Stato di infierire contro i colpevoli, quando vi sono tanti innocenti i quali periscono per infortunio nelle miniere, nelle ferrovie, e simili. Noi confessiamo di non capire questo argomento. Egli non disconosce la tendenza universale all' abolizione della pena di morte, ma chiama questa una *neurosi sentimentale:* e il suo ultimo argomento consiste nel dire che se s' insiste sull' abolizione della pena di morte non si parlerà più di nuovo codice penale almeno per questa sessione. A noi piace meglio la discussione grave e seria di Reichensperger, che questo accozzo di affermazioni paradossali ornate di uno stile saltuario ed umoristico. Ma l' ultimo argomento di Bismarck, e la minaccia che racchiudeva, produsse il suo effetto, e se non impedì all' assemblea di votare l' abolizione, la determinò più tardi a recedere dal suo voto, ed a tollerare che nel nuovo codice penale fosse scritto ciò che essa aveva riprovato. Osserviamo ancora che in questa assemblea figuravano alcuni membri appartenenti a paesi nei quali la pena di morte era abolita. E nessuno di questi venne a dire che l' abolizione avesse prodotto cattivi effetti, anzi avvenne l' opposto; e Becker di Oldenburgo fra gli altri ricordando che in quel paese la pena di morte non esisteva più dal 1842 in poi potè sclamare senza essere contradetto « Noi abbiamo sempre benedetto il cielo di averci liberato dalla pena di morte ».

In Baviera la pena di morte fu notabilmente limitata dal codice del 1861; a Brema non esiste più tranne per gli omicidii i più qualificati. In Assia Darmstadt l' abolizione fu proposta fino dal mar-

zo 1869. In Svizzera è stata abolita dovunque per i delitti politici. Completamente soppressa a Friburgo nel 1848, anche per i delitti comuni, vi fu ristabilita nel 1868, quantunque una commissione appositamente eletta nel 1864 avesse potuto accertare che la criminalità non si era aumentata negli ultimi quindici anni. Ma a Neufchatel essa è abolita dal 1854; e lo fu con una grande maggioranza a Zurigo nel 1866; nella qual epoca cessò anche nel Ticino (1).

Noi non abbiamo occasione di ritornare sulla storia di questa pena in Toscana, poichè questo argomento fu esposto completamente da Haus nell'opuscolo intitolato: *La pena di morte, il suo passato, ed il suo avvenire.* Ma è utile osservare che in Italia nel 1865 essa fu conservata soltanto per la opposizione di quel Senato e del governo, quantunque la Camera dei Deputati ne avesse decretato la soppressione alla maggioranza di 150 voti contro 91; e che nel nuovo Progetto di codice penale pel Reame d'Italia la Commissione ne propose la soppressione quantunque in quel Reame l'omicidio ed il furto siano alquanto all'ordine del giorno a cagione del suo non ancora ben completato organamento.

In Portogallo soppressa di fatto fino dal 1852 essa fu legislativamente soppressa il 31 decem-

(1) Dopo l'abolizione di fatto il Cantone Ticino ha il 3 maggio del presente anno 1871 formalmente decretato la abolizione con deliberato del suo gran Consiglio, emesso con 59 voti contro 31.

F. C.

bre 1866 con una maggioranza di 98 voti contro 2 nella Camera dei Deputati; e alla unanimità dal Senato.

In Spagna l' abolizione della pena di morte è stata proclamata un diritto del popolo dalla giunta rivoluzionaria del 1868. E la mozione abolizionista del Deputato Moyna è stata rinviata alla Commissione incaricata del Progetto di costituzione. Inoltre nel marzo 1869 il governo provvisorio ha trasmesso per telegramma al governo di Cuba l'ordine di non più eseguire condanne di morte contro gl' insorti.

Ci duole peraltro di dovere osservare che queste generose dichiarazioni si conciliano assai male con la repressione talvolta crudele usata in Spagna ad occasione degli ultimi torbidi, e con la recente esecuzione fatta a Cuba di un generale degl' insorti.

Nel Belgio malgrado gli sforzi degli abolizionisti, la pena di morte si mantiene nel codice penale, ma da parecchi anni non è più stata eseguita. L'Olanda che aveva precorso il Belgio nell' anno 1854 sostituendo la reclusione temporaria alla galera perpetua, e così preparando la via all' abolizione della pena di morte, ha fatto ancora un passo più innanzi. Infatti sulla proposta del Governo la seconda camera degli Stati generali ha sanzionato l' abolizione con 48 voti contro 30; e Jolles, magistrato sapiente ed uno dei più ardenti abolizionisti di quel paese, in uno scritto che ha pubblicato intorno a quella proposta si augura che la medesima avrà alla prima Camera un trionfo più splendido per un assai più notevole raggio.

La Svezia aveva una grande bisogna da compiere nel principio del presente secolo per mettere la sua

legislazione penale al livello di quella degli altri popoli. Ma anche là la questione guadagna terreno. La pena di morte fu sul punto di essere abolita nel 1867, ma fino dal 1864 essa non vi esiste che in un modo alternativo ad eccezione di un solo caso; quello cioè di un assassinio commesso da un galeotto senza circostanze attenuanti. In tutti gli altri casi, ancorchè non ricorrano le attenuanti i giudici hanno facoltà di non pronunziare questa pena e sostituirvi la galera a vita. Un trattato di Olivecrona, che è uno dei più splendidi lavori pubblicati su questo tema, espone lucidamente lo stato della questione in Svezia, e dopo la lettura di questo libro è impossibile non rimaner convinti che in Svezia al mantenimento dell' ordine pubblico non è più niente affattó necessario il supplizio capitale.

Allo stesso Olivecrona noi andiamo debitori eziandio di qualche notizia sullo stato della questione in Norvegia. Lo Storthing avendo apprezzato una relazione della Commissione di giustizia che conclude doversi sottoporre il problema allo esame del Governo si ha tutta ragione di sperare di vederne prossima la discussione. Lo scritto di Olivecrona offre un quadro statistico dei più completi, dal quale risulta che durante il periodo di 25 anni (cioè dal 1843 al 1867) su 130 condanne a morte non vi sono state in Norvegia che sedici esecuzioni, e nessuna dopo il 1867. Questo quadro designa la natura ed il numero dei reati per ciascun anno, e fa vedere che in questo periodo si può contare un corso di 13 anni senza alcuna esecuzione capitale. Finalmente facendo il confronto delle condanne capitali che sono state eseguite, con quelle arrestate

dalla grazia, egli giunge a questa conclusione che lo esercizio di questo diritto è per necessità sempre arbitrario ed ingiusto, e che quando la questione è posta nei termini se un condannato a morte dovrà o no perdere la vita, la decisione di siffatta questione di vita e di morte non deve mai esser lasciata al giudizio arbitrario di un uomo. Ora chi fa il processo al diritto di grazia fa il processo alla pena di morte: perchè molti dei partigiani della pena di morte, colpiti dagli inconvenienti che essa presenta vorrebbero che essa si mantenesse nella legislazione come una minaccia sospesa sulla testa del colpevole ma che si eseguisse più raramente possibile. Olivecrona fa osservare che fra i 16 condannati in quel periodo di 25 anni, ai quali fu negata la grazia ve ne furono parecchi colpevoli di assassinio commesso per fanatismo religioso, ed opina a ragione che non solo sembra crudele, ma bene ancora impolitico di applicare in simili casi la pena capitale.

In Russia questa pena era applicata dai tribunali militari e dalle commissioni straordinarie in parecchi casi nei quali i tribunali ordinari non l'avrebbero pronunziata. Nel 1864 fu ristretta la competenza militare, e soppressa la giurisdizione commissariale.

In Inghilterra la pena capitale è limitata ai casi di alto tradimento e di omicidio; in sette casi. Una mozione per la sua abolizione anche in questi casi fu respinta. Ma le esecuzioni non si fanno che a porte chiuse. Anche colà la questione viene visibilmente acquistando terreno. Parecchi illustri uomini di stato che consideravano questa pena come necessaria hanno cambiato opinione, e le nuove idee possono contare

fra i loro aderenti il Ministro Bright, che in una lettera diretta ad un amico di New York, e riprodotta da Hetzel, esprime le sue convinzioni su questo argomento con un linguaggio forte e sublime.

Citeremo ancora fra gli Stati che hanno abolita la pena di morte la Rumenia nel 1864; ed in America, il Michigan nel 1847, Rhode Island nel 1852, il Wisconsin nel 1853; il Messico nel 1868; e gli Stati uniti di Colombia nel 1864. In Europa vi è soltanto la Turchia e la Grecia sua antica vassalla, che tuttavia è sofferente per le servitù lungamente patite, che siano rimaste indifferenti al movimento generale dal quale le nazioni sono trascinate verso una legislazione più dolce ed umana. Certamente in alcuni Stati di Europa si è veduto risorgere il patibolo dopo la sua soppressione; ma giammai si è potuto addurre a giustificazione di tale regresso che il delitto avesse ricevuto incremento per la sua abolizione: al contrario molti documenti comprovano che la criminalità non si era accresciuta. E questo può affermarsi in ordine all' Austria sotto Giuseppe II, alla Toscana sotto i suoi Granduchi, a Friburgo nel 1866, alla Sassonia ed al Ducato di Nassau all' epoca attuale come già abbiamo osservato. Tutte queste esperienze sono state favorevoli alla causa dell' abolizione: e se ragioni politiche hanno fatto ristabilire un mezzo di repressione la inutilità del quale è ormai dimostrata e gl' inconvenienti ne sono indubitati, il partito o l' uomo politico che con la sua influenza ha prodotto questo moto retrivo non avranno altra soddisfazione tranne quella di avere ritardato per pochi anni una riforma salutare che è altamente reclamata dalla nostra civilizzazione.

Seguitando Hetzel in quelle che possono dirsi le conclusioni del suo studio sulla pena di morte nei diversi punti di vista, e specialmente nei punti di vista giuridico, politico, filosofico, antropologico, teologico, e storico, si viene a comprendere quanto sia utile prepararsi mediante lo studio della storia di questo problema sociale alla discussione del problema medesimo. Si comprende meglio lo spirito di ciascun sistema, se ne veggono gli inconvenienti; si evita il rischio di perdersi dietro teoriche omai abbandonate e riconosciute come false attraverso le quali fu allo spirito umano necessità di passare per raggiungere una verità più completa; si evita il rischio di farsi una idea esagerata della intimidazione prodotta da pene dure e crudeli, di fabbricarsi paure chimeriche, e di affermare come un postulato che la giustizia e la sicurezza hanno per base il carnefice, e che esso è il vincolo che tiene legata la società umana.

Questo modo di affrontare la questione diverge alquanto dalla forma di discussione adottata generalmente in Francia e nel Belgio. La scienza appo noi ed appo i nostri vicini del mezzogiorno si è limitata a esaminare il problema sotto il punto di vista esclusivamente giuridico. Da questo punto di vista essa ha ricercato quali erano le condizioni di legittimità di ogni pena in generale e ne ha trovate tre: la giustizia intrinseca della pena, la sua utilità, e la sua necessità. La giustizia intrinseca della pena deriva dal principio della espiazione. Perchè essa sia legittima e perchè il potere sociale abbia diritto di applicarla, bisogna di più che essa sia utile e necessaria al mantenimento del-

l' ordine sociale. Ma ciò basta, e nessun' altra condizione è richiesta.

Si può peraltro dubitare, in proposito di una o di altra pena speciale, se questa teorica giunga a convincere la nostra mente. Ci si dice che il principio della espiazione giustifica la pena di morte nella sua intrinseca natura; che il colpevole condannato a morte non può lagnarsi di subire una ingiustizia quando egli stesso ha freddamente e con premeditazione ucciso il suo simile. *Qui susceperint gladium gladio peribunt.* Ma la pena di morte qualificata (vale a dire accompagnata da tormenti) si giustificherebbe allo stesso modo per la sua natura intrinseca, per lo assassinio congiunto ad atti di barbarie. E dall' altro lato per chi saviamente riflette, questa specie di martirio minacciata contro il colpevole non eserciterà egli una intimidazione più grave che la semplice morte? Il delinquente non potrà dire non trattarsi d' altro che di un cattivo quarto d' ora, perchè si troverà modo di prolungare i suoi patimenti con tutte le arti possibili. Ecco dunque una pena più efficace che non lo sia la pena di morte semplice: essa ferirà più vivamente la immaginazione del malvagio, e si potrà sostenere che essa è riuscita ad impedire delitti i quali non si sarebbero impediti dalla pena di morte semplice; e che conseguentemente essa è necessaria alla conservazione dell' ordine sociale. Essa è d' altronde giustificata per altro lato dal principio della espiazione. E malgrado tuttociò essa è oggidì rejetta e anatemizzata a buona ragione.

Utile, necessaria, giustificata dal principio della espiazione la pena di morte sarebbe ella per tutto

questo legittima? Rispondendo negativamente alla questione anche posta in questi termini li scrittori Alemanni vanno assai più innanzi dei loro confratelli di qua dal Reno.

E quale è il motivo che detta loro questa negativa assoluta?

È un principio di umanità; è la profonda convinzione che per insegnare agli altri di essere umani bisogna cominciare dallo esserlo noi medesimi; e che è immorale servirsi delle umane creature come meri istrumenti ad intimidire gli altri. In tal guisa quando si contempla la pena di morte ci troviamo innanzi a dei dubbi angosciosi, i quali non si dileguano per modo alcuno dalla teorica del diritto di punire fondata sul principio della espiazione, e sulla utilità e necessità della pena. Il cerchio di azione della umana giustizia non è esso tracciato dagli stessi limiti di questo limitatissimo mondo nel quale essa si esercita? Non invadiamo noi il dominio della Divinità ritogliendo un uomo non solo dalla società civile ma eziandio dal numero degli esseri umani? Uno dei fini della pena secondo la filosofia moderna non è desso la correzione del colpevole? Quando un uomo ha commesso un delitto può essa erigersi in domma la sua perversità; pretendere di leggere nella sua anima, dichiararlo incurabile, e rimandarlo a Dio come una cambiale protestata (1)?

Può essa la società agire in tal guisa, specialmente quando alle passioni violente che generano i grandi delitti si uniscono spesso qualità belle e generose

(1) **Mittermaier** *Uber die Todesstrafe.*

offuscate momentaneamente dalla ruggine del vizio, ma spesso ancora splendenti in mezzo a quelle vergogne? Finalmente la giustizia umana con la cocienza delle proprie imperfezioni e degli errori nei quali può cadere, ha essa il diritto di pronunziare una pena immediatamente e perpetuamente irreparabile?

Tutte queste incertezze in faccia alle quali la scienza è rimasta generalmente indecisa nel Belgio, ed alle quali spesso si volle dare l'aspetto di semplici inconvenienti della pena di morte, hanno assunto in Alemagna il carattere serio di casi di coscienza; ed il bisogno di sciogliere queste perplessità ha dato occasione ad una infinità di sistemi diversi. Da ciò ne è derivato che ora si è proclamato il principio della inviolabilità della vita umana, soggetto soltanto alla evidente eccezione della legittima difesa: che ora si è considerata con Lucas la rigenerazione morale come il fine essenziale della pena: ora che guardata filosoficamente la questione si è dichiarata la pena di morte applicata all'omicidio come una regola di morale universale: ed ora che teologicamente si è voluta difendere sia come autorizzata, sia come prescritta dalle sacre scritture. E di qui è scaturita una folla di discordi dottrine. Teologi che sostengono con le sacre scritture alla mano che la pena capitale è autorizzata o prescritta; lo che ha renduto indifferente la questione della necessità. Filosofi che discutono la questione sotto un punto di vista essenzialmente filosofico. Politici i quali non vollero guardare che la questione di necessità. Storici schiavi delle tradizioni antiche. Antropologisti i quali insistettero

sulla incertezza della responsabilità. E finalmente giureconsulti che esaminarono la questione di diritto come sovrana di tutte le altre. La creazione di tutte queste scuole era un fatto degno di esser tenuto a calcolo, ed Hetzel le combatte tutte ad una ad una con le loro proprie armi. Questo era in fatti l' unico mezzo di persuadere, e noi opiniamo che le frequenti sconfitte subite dagli abolizionisti derivino da questo fatto: che essi hanno spesso opposto ai filosofi i testi della Bibbia, ai giureconsulti le osservazioni antropologiche, ai teologi i sistemi filosofici e giuridici, senza discernimento e senza distinzione. Questo era un mezzo di difficile riuscita; ogni intelletto (e non soltanto ogni paese) avendo i suoi costumi e le sue abitudini particolari, ed essendo più o meno accessibili ad una o ad altra sorta di ragionamento. Questo si è accortamente compreso da Hetzel. Egli combatte il suo avversario sul di lui proprio terreno e gli lascia la scelta delle armi. Egli si pone primieramente al punto di vista giuridico, e accetta come incontestabile il principio della espiazione; ma dimostra che la sua applicazione alla scala penale è assolutamente falsata se si pretende di mettere la pena di morte al supremo gradino di quella scala. Non può cercarsi la giustizia assoluta perchè la giustizia umana non può essere che relativa. La equità esige che a delitti di diverso grado risponda un grado diverso di pena; vi è fra delitto e delitto non una differenziale pronunziata ma una transizione lenta e graduale; e gli stessi casi di assassinio sono così differenti l' uno dall' altro che anche nel modo di reprimerli deve trovarsi analoga graduazione. E mal-

grado ciò fra la pena di morte e le altre pene vi è un abisso senza fondo, un baratro impossibile a colmarsi. Non si potrebbe stabilire questa gradazione corrispondente tranne col mezzo dei tormenti accessorii ai quali ricorsero gli avi nostri più logici in questo punto che noi non lo siamo, e se noi volessimo essere ugualmente logici dovremmo continuare ad ammettere quei supplizi orribili che erano riserbati ai più atroci malefizi.

Con metodo uguale confuta Hetzel le altre teoriche che ci sembrano avere per base certe affermazioni delle quali è ben lungi dallo essere dimostrata la evidenza. Egli insiste su questa circostanza che i numerosi errori commessi dai giudici devono far rigettare la pena di morte, se la questione si guarda sotto il punto di vista della pratica giudiciale. E fedele sempre al suo ufficio di storico, egli ci ripone sotto occhio il quadro dei terribili errori verificatisi in diversi paesi nei quali la giustizia è perfettamente ordinata, e la schiera troppo lunga degl' innocenti condannati e giustiziati nel nostro secolo; in questo secolo che dicesi di progresso e di lumi! Riproduciamone alcuni esempi. O' Connell difese tre fratelli che furono tutti tre giustiziati e poscia riconosciuti innocenti, quantunque la legge Inglese richieda la unanimità nel verdetto dei giurati. Due innocenti furono il 1804 condannati a morte nello Hannover, al seguito di false testimonianze; e sebbene la loro innocenza fosse riconosciuta prima della loro esecuzione l'uno di essi si era già suicidato nella prigione. Goldmark, Deputato alla Dieta dell' Impero, fu condannato a morte nel 1848 e dopo venti anni un processo di revisione ha costatato la sua

innocenza. Quantunque un motivo di diritto (1) abbia impedito la riabilitazione di Lesurques, la sua innocenza non è più argomento di dubbio. Nel 1826 nove condanne a morte furono pronunziate in Francia contro persone innocenti. Aggiungiamo a questi alcuni altri fatti. La Rochefoucauld si convinse che in un periodo di venti anni (giusta ciò che dice Haus) sei condanne di morte sono state cassate annualmente e susseguite da verodetti di assoluzione emanati da altri giurì. Finalmente nello stesso Belgio si sono avuti tristissimi esempi d'innocenti condannati a morte, e di sentenze di revisione che tardi hanno costatato la loro innocenza. Nessuno dubita che la giustizia sia fallibile, e sarebbe follia in qualsivoglia paese lusingarsi di avere dei giudici incapaci di errare (2). È una palpabile contradizione

(1) Non è stato a mio credere un *motivo di diritto* quello che ha impedito la riabilitazione di Lesurques, ma veramente una sofistica *apprezzazione del fatto*.

F. C.

(2) La fallibilità dei giudizi umani, siano essi affidati ai Magistrati od alla Giurìa, si rivela praticamente con troppo frequenti esperienze a tutti coloro che esercitano il nobile ufficio di patroni: e il sistema della Cassazione sembra essere stato provvidenzialmente introdotto pel fine di rendere più palbabile agli occhi del pubblico la frequenza di simili errori. Finchè si guarda il sistema della revisione o dell'appello, la giustizia non ha motivo di arrossire quando una seconda sentenza dichiara innocente colui che da una prima sentenza erasi condannato, perchè il riparo dello errore è tutto sotto la sua mano, nella sua libera balìa; ed anzi con lo usarne ringagliardisce nel pubblico la fede nella sicurezza

quella nella quale cade la stessa legge quando sanziona il diritto di revisione, e ne determina i procedimenti, e contemporaneamente ammette una pena immediatamente e perpetuamente irreparabile. Ma

dello innocente per lo spontaneo pensiero che se i primi giudici cadranno in errore, gli effetti di questo saranno remossi dai secondi giudici. Ma sotto il sistema della Cassazione non è esclusivamente la sapienza di un consesso Superiore ciò che rimuove i tristi effetti di un primo equivoco: vi si mescola inevitabilmente la *fortuna;* ed è un vero giuoco di sorte. Non si cassa una condanna perchè la sapienza dei giudici supremi la trovi emanata precipitosamente e sopra a fragili indizi; o perchè si preconizzino dalla difesa nuovi mezzi di prova atti a concludere la innocenza. No: tutto questo è niente se non arride fortuna; giacchè (tranne i casi di errore di diritto, nei quali in sostanza la Cassazione con utilità grandissima giudica il *merito* dell' accusa sotto il punto di vista giuridico) si cassa per una formalità, per una linea, per una parola dimenticata dal Cancelliere. E quando dalle Assise di rinvio viene per l' oracolo incensurabile della giustizia proclamato che colui era innocente, il pubblico dimanda spontaneamente a sè stesso cosa sarebbe avvenuto di quel meschino se il Cancelliere era più diligente! Su questo pensiero io raccolsi alcuni dati statistici in un piccolo scritto che nel **1841** si pubblicava dal Giornale Fiorentino intitolato *Annali di Giurisprudenza:* dati statistici che presentavano la questione non semplicemente per i casi di condanne capitali, ma sotto un punto di vista più generale per tutte le sentenze condennatorie; e mostravano quanto fosse grande la cifra dei casi nei quali la stessa giustizia era costretta nei giudizi di rinvio a confessare di avere errato. Posteriormente io ebbi due successivi casi di assassinio nei quali la sorte intervenne non per una volta sola ma per due. La prima condanna cassata diede luogo al rinvio ad altra Corte di As-

qui si dice che non si farà la esecuzione tranne quando avrassi tutta la certezza che il giudice non siasi ingannato. Ma dove trovare questa certezza? Forse nella opinione del capo del Governo? Ma come

sise; ma anche al secondo giudizio fu dichiarata la colpevolezza. Intervenne però una seconda volta la fortuna; ed anche la seconda condanna potei far cassare per vizi di forma. Aperto così il terzo cimento in faccia a nuovi giurati, così nel primo come nel secondo dei suddetti casi affidai la difesa all' onorevole Avvocato Piero Puccioni, il quale più abile di me riuscì ambedue le volte a mettere in evidenza la innocenza di quei due disgraziati. Dopo tali esperienze l' uomo pratico non può sottoscriversi al mantenimento della pena di morte. Nel già Ducato di Lucca si era anche prima appreso questo pericolo. I procedimenti criminali francesi recati anche là dalle armi Napoleoniche avevano ricevuto alcuna modificazione da un regolamento che fu in vigore dal 1819 al 1848. Quel regolamento conservava lo istituto della Cassazione. Ma nei casi di condanna di morte disponeva che il Supremo Tribunale di Giustizia non giudicasse come *Cassazione*, ma come *Revisione*. I giureconsulti che lavorarono in quella riforma (i quali erano grandi giuristi quantunque nati in piccolissimo paese) compresero quanto fosse arrisicato il far dipendere la vita di un uomo da un punto o da una virgola dimenticati dal Cancelliere in un processo verbale. E vi furono esempi nei quali quel Supremo Tribunale per sottrarre un infelice al patibolo non ebbe bisogno di andar pescando quisquilie nel verbale di udienza: ma affrontò il merito e per miglior calcolo intrinseco delle prove e delle ragioni potè modificare la condanna. In tutta la durata del reggimento Borbonico in Lucca (1817-1848) avemmo nove decapitazioni, ma tutte eseguite in obbedienza a due sentenze conformi. E se i giuristi dubitarono che alcune di quelle decapitazioni non fossero giuste per ragioni scientifiche (per

accordare a lui il dono della infallibilità che è forza ricusare ai giurati? Credesi forse che se questi non si fossero trovati nella certezza della colpevolezza avessero condannato? Si cercherà forse nelle testimonianze raccolte al dibattimento? Ma è egli forse impossibile che i testimoni si siano ingannati od abbiano mentito; e possiamo noi scuoprire nei misteri del cuore umano i motivi spesso incomprensibili che possono avere spinto i testimoni ad alterare la verità? Si cercherà forse nella confessione del condannato? Ma se voi sanzionate che un condannato non possa essere giustiziato se non è confesso voi non troverete più giudicabili che confessino la loro colpa; e specialmente i più grandi scellerati non confesseranno giammai. E d' altronde sarebbe una ingiustizia relativa quella di non giustiziare che i soli confessi. Inoltre si sono avuti casi più numerosi che non si credono (ed Hetzel ne ricorda molti) nei quali la fantasia esaltata del giudicabile lo spinse a dichiararsi colpevole di un

esempio la morte inflitta al *tentativo* nel caso di Pagano o per solo motivo di *recidiva* e nel caso di Giuliani) osteggiate dal ferreo codice penale Francese, il pubblico però non potè allignare alcun dubbio sulla colpevolezza di quei giustiziati. Chi dicesse che la Cassazione è eguale guarentigia negherebbe la luce di mezzo giorno. La Cassazione è ottima guarentigia della *osservanza delle formalità* ma non è guarentigia del *trionfo della verità:* per la evidente ragione che anche i giudici supremi i meglio convinti della innocenza del condannato non possono cassare se il processo verbale non presenta loro nessuno di quei mezzi tutti esteriori che danno ragione a cassare.

F. C.

reato che non aveva commesso. Se ne sono avuti parecchi esempi, e la innocenza di quei disgraziati è stata poscia dimostrata completamente.

Forse era questo il punto dove Hetzel avrebbe dovuto collocare il suo capitolo sulla pena di morte considerata al punto di vista antropologico. Infatti indipendentemente dagli errori che può commettere il giudice nella determinazione della *persona* dell'autore di un delitto, ben altri molti ne può commettere nel giudizio della sua *morale responsabilità*. È qui specialmente che giudici e giurati avrebbero bisogno di cognizioni specialissime, e di una sagacità straordinaria per evitare innumerevoli pericoli di errore. Ed anche supposto l'ideale di siffatto tribunale, sussisterebbe pur sempre la possibilità di una falsa apprezzazione dello stato mentale dell'accusato nel momento in cui commise l'azione che a lui si rimprovera come delitto. Tutto è qui presunzione, induzione, probabilità, che è quanto dire assenza di certezza, quando specialmente si tratta di certi reati enormi, i quali per la stessa loro enormezza sembrano inesplicabili. Quando si porta il pensiero sulle questioni che sorgono in proposito della responsabilità, si rimane sbigottiti e smarriti in mezzo alle incertezze che presenta questo argomento. A quale età è dessa bastantemente completa per permettere l'applicazione della pena di morte? È egli al tredicesimo anno, come disponeva la Carolina, o al ventunesimo come decidono le legislazioni moderne, o al diciassettesimo come voleva il Codice penale del 1813, o al diciannovesimo come vuole il codice Belga? A quale età cessa ella? E se si ammette una responsabilità limitata a

ragione dell' età non possono egli trovarsi altre cagioni che ugualmente valgano a limitarla senza totalmente annientarla? Questo è ciò che sostiene il giudice distrettuale Von Roenne in una monografia interessante sugli articoli 46 a 52 del progetto del nuovo codice penale Alemanno, e giustifica la sua opinione mercè osservazioni di grande solidità. La responsabilità varia secondo i temperamenti, secondo la razza, secondo le disposizioni fisiche, ed anche in uno istesso individuo per cagione di accidentalità senza numero. Illusioni, allucinazioni, idee fisse, superstizione, fanatismo, aberrazione momentanea o persistente della ragione, e soprattutto ardenza esagerata di passioni, tuttociò modifica la responsabilità in un modo infinitamente variabile senza annullarla. Chi dunque potrà vantarsi di apprezzare in un modo esatto e sicuro i gradi della responsabilità in tale o tale altro caso speciale? Parecchie volte un fortuito ha fatto discoprire che certi condannati come colpevoli erano infelici dementi. Questo stato di follia spesso si è rivelato soltanto dopo la condanna (1) e mercè lo studio lungo ed at-

(1) Uno di tali casi fra i molti che potei osservare nelle mie pratiche merita speciale ricordo. Nel 1846 un certo Giusti si condannava a morte dalla Ruota Criminale Lucchese per titolo *di furto* in obbedienza all' art. 381 del codice penale di Francia. Esso appariva in uno stato di continua pazzia. Il suo patrono Signor Avvocato Donato Borromei chiamava a difesa eminenti professori dell' arte medica per sostenere che quell' uomo era veramente pazzo. Ma gli strenui conati della difesa si rompevano in faccia alla tenacità dei periti fiscali che propugnavano la simulazione della pazzia: e i giudici prestarono fede ai periti dell' accusa piuttostochè

tento dei condannati durante la espiazione della pena, studio che è impossibile nel caso di esecuzione capitale. Dio solo sa quanti insensati sonosi decapitati come malfattori. Nuova e spaventevole occasione di errori. Lo annientamento o la diminuzione della responsabilità possono essere esistite al mo-

a quelli della difesa. Se la condanna fosse stata eseguita sarebbe rimasta nelle tradizioni del nostro volgo lá storia di un Giusti che era stato decapitato malgrado il suo fingersi pazzo; e soltanto gli uomini più illuminati e le più timorate coscienze avrebbero considerato quel problema come assai dubbioso. Fortunatamente una buona ispirazione del Duca Carlo lo spinse a graziare il Giusti commutando in galera a vita la pena di morte. Ma il Giusti anche in galera continuò ad esser pazzo. Liberata Lucca dopo due anni dall' incubo del codice penale Francese, per la sua aggregazione alla Toscana, essa venne a respirare più calma sotto le più miti leggi penali Toscane: e mentre questo mutamento portava fra noi una notevole diminuzione di delitti, il nuovo Governo gettava uno sguardo sulle esorbitanti condanne già proferite in ossequio alla legislazione abolita. Fra le molte condanne che si modificarono sotto la forma di grazia mercè questo studio coscienzioso fuvvi anche quella del Giusti, cosicchè dopo breve tempo egli fu liberato anche dalla galera e restituito alla sua libertà. Ma il Giusti continuò pazzo anche in seno della famiglia: sopravvisse circa otto anni alla sua liberazione, e sempre si mantenne pazzo: e nel letto di morte fino agli ultimi aneliti continuò nella sua fissazione benedicendo gli astanti e dicendo che esso era Gesù Cristo. Il romanzo della simulazione ebbe per tal guisa la confutazione più piena e luminosa che potesse desiderarsi. Chi può conoscere il numero di consimili errori coperti perpetuamente dalla polvere di un sepolcro!

F. C.

*

mento della esecuzione del reato senza che alcun uomo possa averne sospetto, e il delitto stesso non essere stato che un primo atto di follia. Feuerbach alla epoca in cui era uno dei più ardenti partigiani della pena di morte, erasi trovato costretto a fare egli stesso la seguente stranissima confessione — *Tutte le volte che un enorme misfatto è stato commesso, viene in mente di dire che il colpevole si trovava sotto l' accesso di una specie di delirio, durante il quale le sue facoltà intellettuali erano inerti.*

Vorrà egli dirsi con De Maistre — *che la uccisione di un innocente, è un infortunio come tutti gli altri?* No: non è un infortunio come tutti gli altri; se un vostro amico, o un vostro congiunto fosse vittima di siffatto infortunio, voi non direste più — *questo è un infortunio come tutti gli altri, gli è un tegolo caduto dal tetto.* Voi direste alla società che essa non ignara della fallacia degli umani giudizi, e conoscendo che poteva ingannarsi, poichè troppo a lei lo aveva insegnato una trista esperienza, essa è colpevole di avere stabilito una pena immediatamente e perpetuamente irreparabile. La società non è responsabile di un infortunio al quale essa non ha partecipato; ma lo è quando conscia della propria fallibilità agisce come se fosse infallibile: e se una creatura umana muore ingiustamente sul patibolo, il potere sociale non ha il diritto di lavarsene le mani e di dire: *io sono innocente del sangue di quel giusto.*

Al punto di vista politico si dimanda se la pena di morte raggiunge il suo scopo, e se è una buona pena, e tanto efficace che la sua utilità superi i suoi

inconvenienti, ed una pena che non possa essere con eguale vantaggio rimpiazzata da un'altra, e della quale la conservazione sia indispensabile alla sicurezza sociale. Deve osservarsi che tutte queste interrogazioni nel pensiero di quasi tutti gli odierni partigiani della abolizione della pena di morte si compenetrano con la questione della sua legittimità. Alcuni filosofi, discepoli di Hegel, persistono soli a considerare la pena di morte come una necessità morale, e il potere sociale come il vendicatore della morale universale. E bene, sotto tutti questi punti di vista la pena di morte è illegittima. La sua efficacia è costantemente relativa; la pena di morte ha esistito quasi in tutte le parti del globo e non avvi luogo nel quale l'omicidio l'assassinio e lo incendio sieno scomparsi. Presenta essa una efficacia maggiore di quella che abbia la reclusione perpetua? Per rispondere a tale questione consultisi prima la teoria e quindi la esperienza. In teoria sembra assai naturale che la pena di morte incuta maggiore spavento che la detenzione perpetua. Ma bisogna riflettere che i più atroci delitti suppongono l'impulso delle più esagerate passioni, sviluppatesi lentamente nell'anima del colpevole, e che scoppiano tutto d'un tratto con una energia quasi irresistibile: che lo incontrare la pena è ben lungi dallo esser certo: e che il malfattore calcola sempre di avere ordito il suo disegno in guisa da evitare sempre ogni specie di repressione. Certamente se la pena di morte si presentasse loro alla mente come imminente ed inevitabile, essa sarebbe un freno potente: e pure vi sono dei casi nei quali dopo avere freddamente premeditato e commesso il suo delitto, il

colpevole corre spontaneo a consegnarsi alla giustizia, anche colà dove esiste la pena di morte, e dove egli sa che è tuttora eseguita. Ed è certo d'altronde che quando la causa determinante al delitto è stata la avidità di lucro, colui che ha ceduto a questa vile passione non avrebbe ceduto alla passione stessa se avesse avuto innanzi a sè la prospettiva della reclusione perpetua. Quando tale prospettiva si presenta alla sua mente con qualche grado di probabilità, essa fa sparire il movente del delitto, e nell'anima del malfattore sottentra il timore della punizione. La certezza della pena è dunque più assai che la gravità la condizione della sua efficacia. Chi delinque per impeto di passione temerà forse meno la morte che non la perdita perpetua della libertà: e quanto a chi delinque per veduta di lucro egli ha maggiore probabilità di sfuggire la punizione quando questa è di morte. Da che deriva egli ciò? Da parecchie cagioni. Primieramente la scoperta stessa del delitto è molto più incerta, perchè attesa la gravità della pena capitale che minaccia il colpevole esso non esiterà a ricorrere a qualunque altra violazione di diritto che possa procacciargli la impunità. Di qui una prima incertezza. In secondo luogo supposto che il delitto venga scoperto non è sicuro che se ne perseguiti l'autore; e se viene accesa la persecuzione contro di lui è sempre incerto che questa riesca a procurare la condanna, perchè un errore quando si tratta della pena capitale, peserebbe come un eterno rimorso sulla coscienza dei giurati. Finalmente, oltre tutto ciò, l'applicazione frequente del diritto di grazia gli offre ancora (facendo il calcolo del suo esercizio nel Belgio

dal 1831 al 1865) otto probabilità contro una di sfuggire alla pena. È evidente che la rete della giustizia ha delle maglie così larghe quando trattasi di applicare la pena di morte, che bisogna dire ben disgraziato quell' autore di un delitto capitale, che non sfugge ad ogni repressione; a menochè non siasi egli medesimo consegnato alla giustizia, nel qual caso è evidente che la pena di morte non lo impaurisce e che questa non raggiunge il suo scopo.

È dunque assai dubbio in teoria che la pena di morte riesca più efficace della detenzione perpetua. Se dall' altro lato noi consultiamo la esperienza, questa c' insegna recisamente il contrario. Essa non esiste più in Finlandia, in Islanda, in Portogallo, nella Repubblica di San Marino, nel ducato di Oldembourgh, a Neufchatel, in Rumenia, in Toscana, a Zurigo, e nel Ticino; e al di là dell' Atlantico non esiste nel Messico, nella Colombia, nel Visconsin, nel Rode-Island, nel Michigan; essa è abolita per i delitti comuni in Russia, e per i delitti politici in altri moltissimi Stati; essa è abolita di fatto in Olanda, nel Belgio e nella Svezia; e fino a tutto jeri non esisteva più nel Nassau e in Sassonia; mai in nessuno dei tanti luoghi è sorto un lamento per la sua abolizione; essa è dovunque limitata in proporzioni considerevoli in tutto il mondo civilizzato, ed in nessun luogo si pensa a ristabilirla pei casi nei quali essa fu surrogata da pena diversa. In nessuno dei paesi dove la pena di morte è stata soppressa (paesi così differenti di costumi, di climi, e di situazioni) in nessuno di questi paesi, i quali essendo a contatto di regioni dove conserva-

vasi la pena capitale parevano destinati (secondo le profezie dei partigiani del carnefice) a divenire il nido di tutti i malfattori esteri che si sarebbero raccolti colà ad esercitarvi in pace il loro onesto mestiere; in nessuno di questi paesi, io dico, mai si è udito lagnanza che la sicurezza pubblica fosse venuta meno. Al contrario i cittadini di quei paesi hanno benedetto quella riforma, e la Toscana che ha così lungamente vissuto senza l'assistenza e la protezione del boja è anche oggidì la parte più calma, la più pacifica e la più civilizzata d'Italia. Ugualmente in altri paesi la restrizione della pena di morte e la sua abolizione di fatto non hanno prodotto risultamenti nocevoli. In Francia si credette poterla abolire pei delitti politici, e questo non fu che un atto di giustizia. E quelli fra tali delitti che fino a quel giorno si erano puniti di morte non sonosi certamente moltiplicati al seguito di quella riforma; mentre le numerose esecuzioni dei Polacchi non trattengono la Nazione Polacca dal ridestarsi di tratto in tratto e tentare il ricupero della sua indipendenza. E se in Russia da parecchi anni si abolì la pena di morte pei reati comuni (abolizione divenuta assai più sensibile dopo l'abolizione del Knout che qualche volta occasionava al colpevole la perdita della vita) la sicurezza pubblica non si conosce che ne abbia patito danno, e nessuno favella di ripristinarla. Essi hanno certamente la loro Siberia, ma la Francia non ha essa pure Cajenna, e non abbiamo tutti noi la nostra galera perpetua?

Si cessi dunque dal tacciare di sognatori gli abolizionisti e di denigrarli come ideologi che vivono

in un mondo imaginario, fuori della vita reale. Sono essi al contrario ed essi soli quelli che appoggiano le loro affermazioni sulla esperienza dei fatti; mentre invece dai loro avversari non si porgono che delle sterili assertivè e delle massime vuote, e quella generica sentenza che la pena di morte sia necessaria al mantenimento dell' ordine sociale; sentenza che ha per tutta sua dimostrazione lo enunciato del suo universale riconoscimento. E se questo consenso universale dei popoli esistesse tuttavia si capirebbe facilmente che il medesimo si allegasse non come una prova ma come una presunzione. Ma esso non è stato neppure in altri tempi così completo quanto vuolsi spacciare: ed oggi poi non esiste assolutamente più. Anzi la presunzione che se ne vorrebbe trarre è smentita da una serie di fatti che si svolgono sotto gli occhi nostri, e che mostrano come (attualmente almeno) la pena di morte non sia niente affatto necessaria alla conservazione dell' ordine sociale.

Quanto agli inconvenienti inerenti alla natura di questa pena, essi sono così grandi e così numerosi, che quando pure la questione rimanesse dubbiosa essi basterebbero a far rigettare questo mezzo di repressione. Come già lo abbiamo detto essa è irreparabile, ma di più essa è profondamente demoralizzatrice, specialmente eseguita in pubblico. Su 167 condannati a morte, assistiti a Bristol negli ultimi loro momenti dallo elemosiniere delle prigioni Roberts, 161 dichiararono di avere assistito ad esecuzioni capitali. Questo fatto fu constatato dal Parlamento Inglese nel 1840. Si corre alle esecuzioni pubbliche come ad una festa; il disordine, l'omici-

dio ed il brigantaggio ripigliano forza attorno al patibolo (1). I cattivi istinti si forbiscono di nuova tempera allo spettacolo del sangue versato. E si vide spesso un fatale spirito d' imitazione svilupparsi in coloro che avevano contemplato quel truce spettacolo. Il quadro ristretto di questo studio già troppo prolungato ci vieta di numerarne gli esempi; ci basti rinviare il lettore al libro di Hetzel che contiene su questo punto numerose ed interessanti notizie. Finalmente la pena di morte è indivisibile; ed è assolutamente contraria a quel fine di rigenerazione morale al quale si debbono dirigere gli sforzi di ogni legislatore. Quantunque questo non sia il fine essenziale della pena, ne è però uno dei più nobili elementi, ed una pena direttamente ostativa a questo scopo così morale e così cristiano, ci sembrerebbe per questo solo motivo una pena cattiva e meritevole di esser posta al bando dai codici di tutti i popoli civilizzati.

(1) Poco vi vuole a scorgere che il numero sterminato d' infelici appiccati, arrotati, scorticati e squartati dal feroce governo dei Reali di Francia seminò il germe dei settembristi, degli scorticatori e bevitori di sangue, i quali rendettero così terribile la reazione; e che le orgie scandalose e le baccanti raunate attorno al palco di Tropmann furono il prodromo delle petroliere. Siffatti orrori sarebbero stati impossibili fra noi; non lo furono a Parigi perchè il governo aveva assuefatto il popolo ai massacri, alle violenze, ed al sangue. Può mutare la proporzione, ma lo effetto sarà sempre correlativo alla causa. È assurdo pretendere che s' inculchi il precetto di non uccidere con lo uccidere a sangue freddo un nemico reso impotente a nuocere.

F. C.

Noi non possiamo chiudere questo lavoro senza tener parola dell' opera del Consigliere Loos intitolata — *Della impossibilità di qualsisia giustificazione della pena di morte.* L' autore esamina e discute in questo piccolo trattato con la più brillante lucidità i diversi sistemi coi quali si è tentato difendere la pena capitale. Quello di Kant, e di Hegel, che giustificano la pena in sè stessa, vi è confutato con la migliore concludenza e concisione. La teoria della delega divina al potere sociale, che fa della giustizia una rappresentante di Dio sulla terra, vi è combattuta mediante giustissime osservazioni. I giudici umani che non hanno la onniscenza, la saggezza, la giustizia e la carità infinita di Dio, non possono giudicare alla vece di Dio; essi non possono giudicare che come uomini ed umanamente. L' autore respinge ugualmente la teorica di Fichte, appoggiata sopra una convenzione immaginaria, specie di contratto sociale fra gli uomini, in forza del quale ciascuno avrebbe dato all' altro il diritto di disporre della sua vita sotto certe condizioni.

Egli esamina in seguito la teorica del miglioramento morale del condannato. Questo miglioramento morale, dice egli a tutta ragione, non saprebbe servir di base alla pena; ma esso è uno degli scopi che deve proporsi il legislatore (1). Per virtù di questa teorica la pena di morte deve essere proscritta,

(1) Ricco d' importantissime osservazioni sull' argomento, e rigurgitante di esattezza e di opportunità, è lo scritto testè pubblicato dal chiarissimo Professore Antonio Buccellati col titolo *Considerazioni sull' abolizione della pena di morte. Milano, Roma, Napoli.* 1871.

perchè mette un ostacolo insuperabile alla rigenerazione morale del condannato. Ma qui si risponde vedersi esempi di molti che si pentono e tornano a sentimenti migliori avanti la loro esecuzione. Ritenuto però che questi pentimenti siano seri e sinceri, bisogna di due cose ammettere l' una: o il delinquente non è ancora convertito al momento in cui lo colpisce la scure; e in questo caso la morte troncando il filo della sua esistenza, gli rapisce quel resto di vita che avrebbe dovuto impiegare alla propria emenda: oppure egli si era realmente pentito, esso è un uomo rigenerato; ed è una crudeltà inviarlo al patibolo.

L' esame delle diverse teoriche che desumono il diritto di punire dalla idea della missione incombente allo Stato suggerisce ancora a Loos altre riflessioni apprezzabilissime. Egli colloca fra siffatte teoriche quella della pubblica sicurezza, della legittima difesa, della prevenzione, e della intimidazione. Dopo aver dimostrato che esse sono tutte false, o almeno insufficienti a giustificare la pena capitale, egli si propone la seguente questione, che d' altronde è superflua, come egli stesso dichiara — *la pena di morte è essa moralmente lecita?* Dopo avere stabilito in principio che il sentimento morale ha il suo fonte nella coscienza, ed osservato che il pregiudizio, le precognizioni, e gli antecedenti valgono ad alterare questo sentimento, egli ne conclude che bisogna afferrarlo in certo modo per sorpresa per ottenerne una manifestazione pura, istintiva, e affatto indipendente. Si assista ad una esecuzione: sarà forza sclamare, no questo non è un atto serio e degno della umana giustizia: que-

sto si chiama atterrare un uomo. Si richiamino al pensiero quelle lotte disperate di alcuni condannati col carnefice delle quali talvolta il patibolo è stato teatro; si richiamino alla mente le cose tali quali esse sono, e si contempli il potere sociale che diligentemente e quasi gelosamente allontana dal condannato tutti i mezzi coi quali potrebbe da se medesimo darsi la morte, e che sollecitamente lo cura delle sue malattie per consegnarlo appena sia guarito alla scure del manigoldo; e talvolta lo nutrisce violentemente (quando si ostina a ricusare gli alimenti) col mezzo di una pompa ingegnosa che per forza introduce il nutrimento nella sua bocca. Tutto questo non ricorda egli lo ingrasso degli animali per il macello, più che l' azione calma e maestosa della giustizia sociale? L o o s avrebbe potuto aggiungere a tuttociò il ribrezzo che eccita il carnefice. Se esso, secondo la espressione di De Maistre, è l' orrore della società umana, se dovunque e sempre è stato sfuggito e sprezzato, non è ancor questa una rivelazione palpabile della moralità dell' atto del quale egli è lo esecutore? Non è egli questo il grido della coscienza che denigra quell' atto come una barbarie inutile, ed una violenza immorale esercitata sopra un nemico vinto ed inerme?

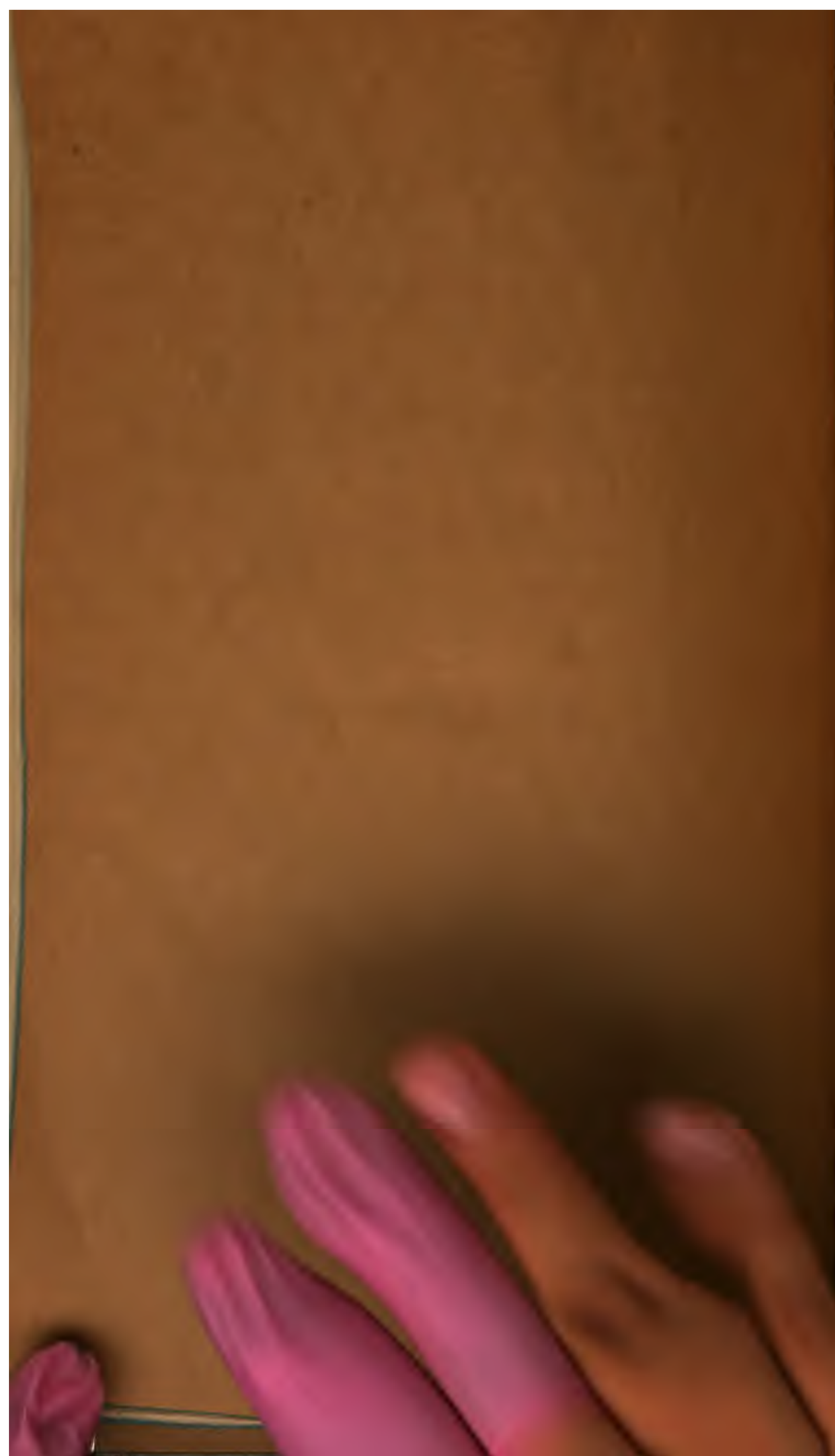
Ci duole che a noi venga meno lo spazio per continuare questa rapida analisi del libro di L o o s. Limitiamoci a far plauso ai nobili sforzi che fa l' Alemagna per giungere ad una riforma, in favore della quale quel popolo con l' organo degli uomini da lui eletti e destinati a rappresentarlo si è per due volte pronunziato; ed a preconizzare che sia

prossimo il giorno nel quale quelle generose fatiche riceveranno finalmente la loro più degna ricompensa mercè l' abolizione definitiva della pena di morte in tutta la terra Alemanna.

ALBERICO ROLIN



Estratto dalla Revue Internationale, Ann. 2, pag. 406.





PUBBLICAZIONI ANTECEDENTI

DI QUESTA BIBLIOTECA

I. MITTERMAIER — La pena di morte considerata nella scienza, nell' esperienza e nella legislazione. *Versione italiana dell' Avv. Prof. C. F. Gabba, pubblicata ed annotata per cura del Prof. Carrara* . . . . . L. 3. 00.

II. GEYER — Sulla pena di morte. Discorso fatto nell' assemblea della società Costituzionale a Innsbruck. *Versione italiana del Dott. Leone Weinberg, pubblicata con introduzione e note del Prof. Carrara* . . . . . L. 0. 80.

LUCCA, TIP. GIUSTI 1871.





